

QUADERNI DI AGGIORNAMENTO

Con le decisioni dell'ABF,
spunti di dottrina e segnalazioni di giurisprudenza

a cura del Conciliatore BancarioFinanziario

6/2014

QUADERNI DI AGGIORNAMENTO

QUADERNI DI AGGIORNAMENTO

Con le decisioni dell'ABF,
spunti di dottrina e segnalazioni di giurisprudenza

Le Disposizioni della Banca d'Italia che disciplinano il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario prevedono che le banche e gli intermediari finanziari adottino un'organizzazione interna tale da assicurare che i propri uffici reclami conoscano gli orientamenti dell'ABF, si mantengano costantemente aggiornati sugli stessi e valutino i reclami della clientela anche alla luce di tali orientamenti.

Per supportare gli intermediari Associati nello svolgimento di tale attività e di quella più propriamente legale, Il Conciliatore BancarioFinanziario ha predisposto una nuova collana dal titolo "Quaderni di aggiornamento".

Ogni Quaderno contiene, nella Parte I, le Massime delle decisioni ABF, elaborate dagli Uffici del Conciliatore BancarioFinanziario selezionando le decisioni ritenute più significative tra quelle in suo possesso, seguite - per una pronta consultazione - dal testo della decisione stessa.

Alla Parte I si affiancano eventuali altre due sezioni dedicate, l'una agli Spunti di dottrina, e l'altra alle Segnalazioni di giurisprudenza.

I Quaderni di aggiornamento, che non hanno alcuna pretesa di completezza ed esaustività, si pongono come obiettivo quello di contribuire - per quanto possibile - all'attività di studio e ricerca dei precedenti ABF, nonché di costituire un agevole strumento di consultazione per consentire una adeguata valutazione delle decisioni da assumere.

INDICE

PARTE I Massime di decisioni dell'ABF

Questioni procedurali

- ABF – Collegio di Milano, n. **1112/14** – ricorso – presupposti – interesse ad agire — mancanza – cessazione della materia del contendere *pag. 4*
- ABF – Collegio di Napoli, n. **1468/14** - reclamo – atto prodotto da legale privo di procura – insufficienza – irricevibilità del ricorso *pag. 8*

Conto corrente

- ABF – Collegio di Milano, n. **1293/14** – conto corrente – estinzione – tempistica *pag. 12*
- ABF – Collegio di Napoli, n. **1797/14** – conto corrente condominiale – richiesta di documentazione bancaria – diritto del singolo condomino - esclusione *pag. 20*

Assegno e Cambiale

- ABF – Collegio di Napoli, n. **2976/14** – assegno bancario a garanzia – utilizzo come titolo di credito – mancanza di autorizzazione all'emissione - conseguenze *pag. 24*

Finanziamenti

- ABF – Collegio di Napoli, n. **1396/14** – remunerazione degli affidamenti - commissione di istruttoria veloce – presupposti – decremento dello sconfinamento – applicazione - esclusione *pag. 30*
- ABF – Collegio di Milano, n. **1546/14** – richiesta di finanziamento – diniego – diritto alla motivazione – sussistenza – limiti *pag. 34*
- ABF – Collegio di Napoli, n. **1632/14** – cessione del quinto – estinzione anticipata – penale – decreto Bersani 2007 – applicazione – esclusione *pag. 38*
- ABF – Collegio di Milano, n. **2074/14** – apertura di credito – sospensione delle rate – D.L. 74/2012 – applicazione – esclusione *pag. 41*

Sistemi di pagamento

- ABF – Collegio di Roma, n. **2008/14** - ordine di bonifico a distanza – regolamentazione contrattuale – mancanza – negligenza *pag. 47*

Libretti

- ABF – Collegio di Milano, n. **2036/14** – libretto di deposito al portatore – normativa antiriciclaggio – operazione per cassa – obbligo di informativa da parte dell'intermediario – sussistenza *pag. 53*

PARTE II SPUNTI DI DOTTRINA

MAIMERI FABRIZIO, *“La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività”*, in Rivista di diritto bancario, 23, 2014

pag. 57

PARTE III SEGNALAZIONI DI GIURISPRUDENZA

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - EFFICACIA PROBATORIA EX ART. 1835 COD. CIV. - LIMITI - PROVA CONTRARIA ALLE RISULTANZE DELLE ANNOTAZIONI – AMMISSIBILITÀ

Cassazione Civile, Sezione III , 16 giugno 2014, sentenza n. 13643/14

pag. 59

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE – PAGAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL CREDITORE – RESPONSABILITÀ DELLA BANCA GIRATARIA PER L’INCASSO – OBBLIGO DI NUOVO PAGAMENTO

Cassazione Civile, Sezione I , 28 maggio 2014, sentenza n. 11897/14

pag. 63

CONTO CORRENTE SCOPERTO - RIMESSE EFFETTUATE DAL TERZO FIDEIUSSORE – AZIONE REVOCATORIA – ESCLUSIONE

Cassazione Civile, Sezione I , 23 luglio 2014, sentenza n.16740/14

pag. 66

PARTE I

Massime di decisioni dell'ABF

Questioni procedurali

RICORSO – PRESUPPOSTI – INTERESSE AD AGIRE – MANCANZA – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Il Collegio di Milano, con **decisione n. 1112/14** del 25 febbraio 2014, nel pronunciarsi sulla domanda di *“mero accertamento della condotta negligente degli operatori”* circa l'erroneo addebito di alcune operazioni nel frattempo stornate con giusta valuta, ha evidenziato la mancanza di un reale interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. - essenziale presupposto anche del ricorso all'ABF - identificato *“nell'utilità concreta che la decisione favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica di cui è titolare l'attore affinché la pronuncia possa essere satisfattiva di interessi effettivi e non meramente ipotetici, e comunque meritevoli di tutela”*. Pertanto, non avendo il ricorrente formulato alcuna specifica richiesta di risarcimento del danno, il Collegio ha dichiarato, sul punto, la cessazione della materia del contendere.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE

Nella seduta del 09/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il giorno 4.1.2012, a seguito di un controllo del proprio estratto conto, l'odierno ricorrente si accorgeva di un prelevamento non autorizzato pari a € 1.000,00, effettuato tramite sportello in data 16.12.2011, sicché in data 17.1.2012 presentava apposito reclamo all'Intermediario.

Successivamente, in data 2.07.2012, il consumatore accertava un nuovo prelevamento non autorizzato pari a € 604,50, effettuato mediante bonifico in data 18.6.2012 e, con reclamo del 10.8.2012, chiedeva all'intermediario *“un preciso accertamento, e la documentazione relativa ai due prelievi non autorizzati per conoscere da quale Banca, sportello, ed Operatore siano stati effettuati, per poi eventualmente procedere con le normative di legge”*, unitamente al risarcimento del grave pregiudizio subito.

Ritenute le risposte ottenute dall'intermediario (con lettere 27.8.2012 e 12.9.2012) vaghe e non pertinenti alle proprie richieste, il cliente si rivolgeva quindi all'ABF, con ricorso protocollato il 10.4.2013, al fine di *“evidenziare la superficialità con cui la banca opera nel movimentare il denaro dei correntisti senza autorizzazioni e non controllando le operazioni effettuate (...) ed inoltre per le risposte palesemente inconcludenti e prive di documentazione <<per chissà quale motivo>> con cui liquidano i reclami”*.

Nel ricorso il consumatore chiedeva sostanzialmente al Collegio di accertare la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'intermediario e di ottenere la documentazione inerente agli errori commessi dall'intermediario, così concludendo: *“si affida alla discrezione e valutazione di quanto accaduto a Codesto Organo Giuridico, per evitare che questi fatti vengano archiviati senza alcuna conseguenza se non per il correntista che comunque perde tempo personale e denaro che nessuno gli risarcisce”*.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 7.6.2013, confermando che il ricorrente era intestatario di un conto corrente presso una propria Agenzia e che in due distinte occasioni su tale conto erano transitate operazioni non autorizzate, effettuate da diversi operatori di sportello e disposte dal titolare di altro conto corrente, contraddistinto dalla stessa numerazione, ma incardinato presso altra Agenzia della banca avente codice simile.

La convenuta sosteneva di non avere tenuto alcun atteggiamento dilatorio od opaco, e di avere invece riaccreditato le somme erroneamente addebitate al cliente, in entrambi i casi con valuta dello stesso giorno dell'operazione, fornito risposte puntuali al medesimo nonché invitato i responsabili degli spiacevoli disguidi tecnici a *“esercitare un maggior controllo ed attenzione nell'attività operativa”*. Argomentava quindi che per ovvi motivi di riservatezza non aveva potuto trasmettere al ricorrente *“la documentazione relativa alle richieste che hanno ingenerato le errate imputazioni in quanto [da essa] sarebbe possibile evincere le generalità del nostro cliente, involontario attore nei citati accadimenti”*.

Parte resistente ha pertanto chiesto al Collegio di rigettare il ricorso.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente, il quale ha inoltrato breve nota di replica il 22.7.2013, con cui ha reiterato la richiesta di ottenere copia del *“documento del bonifico effettuato sul mio conto corrente e pertanto di mia competenza”*.

Nella sua controreplica del 23.9.2013 la convenuta ha nuovamente opposto la necessità di osservare la normativa sulla *privacy*, producendo comunque gli allegati relativi all'operazione di bonifico del 18.6.2013, poi stornata, e a quella *“corretta”* disposta dall'altro cliente. Il 4.1.2014 il ricorrente ha infine fatto pervenire ulteriori rilievi critici.

DIRITTO

Preliminarmente occorre evidenziare che è circostanza pacifica fra le parti che le somme in origine erroneamente addebitate al ricorrente, a seguito dei reclami inoltrati, gli siano state riaccreditate con valuta del giorno dell'addebito. In secondo luogo, la spiegazione tecnica fornita dalla banca sin dalla comunicazione del 12.09.2012, con illustrazione degli errori compiuti dai propri operatori, indotti dalla similitudine dei codici dei due conti correnti implicati, non pare sostanzialmente contestata dal ricorrente, anche perché del tutto plausibile.

A fronte di ciò, ritiene il Collegio che le richieste di parte attrice rimaste non soddisfatte da parte resistente non siano sorrette da un concreto *“interesse ad agire”*. Come è stato precisato in altri casi (v., per tutte, Coll. Milano, n. 772/2012), la sussistenza di un attuale interesse a ottenere una decisione – espressamente prescritta dall'art. 100 c.p.c. con riferimento alle controversie sottoposte all'autorità giudiziaria ordinaria ed ai tribunali arbitrali – deve costituire il presupposto anche del ricorso all'ABF, alla luce del disposto dell'art. 128-bis T.U.B. e dei relativi provvedimenti di attuazione. Secondo una accreditata definizione, l'interesse ad agire s'identifica nell'utilità concreta che la decisione favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica di cui è titolare l'attore affinché la pronuncia possa essere soddisfattiva di interessi effettivi e non meramente ipotetici, e comunque meritevoli di tutela.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Considerato che nel ricorso non è formulata espressa domanda di risarcimento del danno “ulteriore” (a quello derivato dagli addebiti contestati nei reclami, nel frattempo ristorati) – del quale in ogni modo non è stata offerta alcuna prova – il mero accertamento della condotta negligente degli operatori della banca (invero neppure negata dalla stessa) non pare idoneo a soddisfare alcun interesse pregnante del ricorrente. Ma anche la richiesta di ulteriore documentazione relativa alle operazioni erroneamente imputategli – una volta che le stesse sono state stornate dal suo conto con idonea causale – non si comprende quale interesse legittimo potrebbe soddisfare, tale da giustificare la violazione della regola di riservatezza cui la banca è tenuta nei confronti dell’altro correntista (cfr. Deliberazione n. 53 del 25.10.2007 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, § 3.1). Pertanto, la parte della domanda attorea non esaudita da parte resistente non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, preso atto di quanto già attuato dalla resistente, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie la parte residua del ricorso.


IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

**ABF – RECLAMO – ATTO PRODOTTO DA LEGALE PRIVO DI
PROCURA – INSUFFICIENZA – IRRICEVIBILITÀ DEL RICORSO**

Il Collegio di Napoli, con decisione n. **1468/14** del 12 marzo 2013, ha ritenuto che *“del tutto giustificatamente”* l’intermediario non avesse classificato e trattato quale reclamo la comunicazione pervenuta direttamente dal legale dell’interessato senza alcuna procura allegata; infatti, la previsione della sez. VI, paragrafo 1 delle Disposizioni sul procedimento ABF presenta *“risvolti non solo formali, ma anche sostanziali”* in quanto, non potendo essere fornite informazioni riguardanti la clientela a terzi non legittimati, l’intermediario era stato *“privato della possibilità di chiarire direttamente con il ricorrente le ragioni del proprio operato e, se del caso, prevenire la promozione della risoluzione della controversia dinanzi (...) all’Arbitro”*. Pertanto, uniformandosi ai propri precedenti, il Collegio ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso *“in ragione del mancato inoltrare all’intermediario del necessario preventivo reclamo”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 18 ottobre 2013, il ricorrente ha esposto di avere ottenuto, in data 1 dicembre 2010, l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento concluso con l'intermediario, contro la cessione del quinto dello stipendio, con piano di rimborso di centoventi rate mensili, per euro 230,00, ciascuna. Il ricorrente, in occasione del contratto di finanziamento, corrispondeva alla controparte, in soluzione unica e anticipata, la somma di euro 2.215,96, a titolo di commissioni a favore della resistente ed euro 1.156,10, a titolo di polizza rischio vita.

Nel conteggio di anticipata estinzione del 20 ottobre 2010, l'intermediario stornava in favore del ricorrente l'importo di euro 122,12, a titolo di decurtazione delle spese di gestione post-vendita.

Con reclamo del 12 settembre 2013, rimasto priva di riscontro, il ricorrente richiedeva l'ulteriore somma di euro 1.193,40, quale ripetizione del rimborso afferente alle commissioni, al netto della somma già ristorata, somma calcolata proporzionalmente sulla base della durata residua del rapporto contrattuale.

In merito alla polizza assicurativa, il ricorrente chiedeva il rimborso della parte di premio assicurativo pagato in soluzione unica anticipata, calcolato *pro rata temporis* dalla data

dell'avvenuto rimborso anticipato del rapporto creditizio e fino alla scadenza dell'originario contratto, pari a euro 684,02.

Il ricorrente ha reiterato le proprie richieste in questa sede, sollecitando l'Arbitro ad accertare il suo diritto a ricevere i rimborsi già richiesti e ad assegnargli: la somma di euro 1.198,98, a titolo di spese di "commissione" per la quota parte non ancora maturata, al netto di quanto già rimborsato nella contabile per estinzione anticipata e la somma di euro 684,02, a titolo di rimborso per la quota parte di premio assicurativo non goduto.

L'intermediario si è difeso eccependo, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo. L'intermediario ha inoltre precisato che il contratto di finanziamento in oggetto veniva estinto il 20 ottobre 2010, a seguito di presentazione del conteggio di anticipata estinzione, con un saldo dell'importo di euro 14.334,80, corrisposto, per conto del ricorrente, a mezzo bonifico bancario, da una finanziaria.

In data 24 ottobre 2013 la resistente veniva informata a mezzo PEC dalla Segreteria Tecnica dell'ABF della presentazione del ricorso recante richiesta di rimborso delle commissioni ad essa dovute nonché del rateo di premio assicurativo non goduto, formulato in assenza di preventivo reclamo. Nel merito, precisa che il conteggio estintivo veniva emesso in conformità al contenuto delle previsioni di legge e contrattuali che regolamentano il finanziamento. Nell'effettuazione dei conteggi e del calcolo delle somme da retrocedere al ricorrente, l'intermediario ha rivendicato di avere rispettato la normativa di settore e di avere applicato le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia. Ha osservato, inoltre, che le clausole contrattuali escludono, espressamente, la restituzione al cliente degli importi di cui quest'ultimo chiede il rimborso. L'intermediario ha pure richiamato alcune precedenti decisioni di questo Collegio a conferma della correttezza del proprio operato. L'intermediario ha infine rilevato che l'importo di euro 2.215,96 versato dal ricorrente all'atto della stipulazione del finanziamento per le commissioni, comprende anche la somma di euro 414,00, che sono destinate a remunerare le attività dell'agente in attività finanziaria o il mediatore creditizio eventualmente intervenuti.

Quanto alla pretesa restituzione della quota parte del premio non goduto, l'intermediario ha opposto che la normativa all'epoca vigente non prevedeva l'obbligo di rimborso del rateo di premio non goduto in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Infatti, solo con l'emanazione del regolamento Isvap n. 35/2010, entrato in vigore il 10 dicembre 2010, è stata prevista la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza originaria, mentre, con l'approvazione - in sede di conversione - del d.l. n. 179/2012, l'obbligo di rimborso del rateo di premio è stato esteso a tutti i contratti, anche quelli commercializzati anteriormente al 10 dicembre 2010, purché l'estinzione anticipata del prestito sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (13 dicembre 2012). Atteso che il contratto del ricorrente è stato stipulato anteriormente al 10 dicembre 2010 e l'estinzione è avvenuta prima della data del 13 dicembre 2012, non sussiste un obbligo normativo di procedere al rimborso.

Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario resistente ha chiesto che l'Arbitro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiari irricevibile il ricorso o, in subordine, lo respinga, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione, sollevata da parte dell'intermediario resistente, di irricevibilità del ricorso per l'assenza del preventivo reclamo.

L'eccezione si fonda sulla previsione contenuta nel paragrafo 1, della sezione VI, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di*

operazioni e servizi bancari e finanziari, secondo cui il “ricorso all’ABF è preceduto da un preventivo reclamo all’intermediario”.

L’intermediario resistente ha eccepito di avere appreso del contenuto delle censure mosse dal ricorrente solo in questa sede, disaminando il ricorso introduttivo della presente procedura. Ha obiettato, infatti, che la comunicazione indicata dal ricorrente, datata 11 settembre 2013 e inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, non è stata individuata e classificata dagli uffici come reclamo, in quanto pervenuto direttamente dal legale, senza alcuna procura allegata e senza neppure la sottoscrizione della comunicazione da parte del cliente o comunque una copia del suo documento di identità.

Ha inoltre precisato l’intermediario che il suddetto legale era già stato avvertito, in altra analoga circostanza, della necessità che la richiesta provenisse dal cliente o da un soggetto terzo, in qualità di delegato.

L’eccezione sollevata dall’intermediario appare fondata e merita di essere accolta.

E’ evidente che la violazione, nel caso di specie, della previsione sopra richiamata, contenuta nel paragrafo 1, sezione VI, delle disposizioni che regolamentano lo svolgimento della presente procedura.

La previsione e, per conseguenza, la violazione presenta risvolti non solo formali ma anche sostanziali. La comunicazione pervenuta all’intermediario non è stata “trattata” dai competenti uffici interni, del tutto giustificatamente, come un reclamo. Non avendo il legale dimostrato il conferimento dei poteri di rappresentanza, non è stato possibile, per l’intermediario, interloquire con le relative richieste, non potendo fornire informazioni riguardanti la posizione del ricorrente a terzi che non apparivano legittimati a riceverle.

In definitiva, l’intermediario è stato privato della possibilità di chiarire, direttamente con il ricorrente le ragioni del proprio operato e, se del caso, prevenire la promozione della risoluzione della controversia dinanzi a questo Arbitro.

Non cambia i termini della questione il successivo tentativo, posto in essere dal legale, di inviare le integrazioni documentali attinenti alla prova del conferimento della procura con comunicazione dell’11 settembre 2013, indirizzata all’intermediario per *e-mail*. Questa successiva comunicazione non è mai stata ricevuta dall’intermediario resistente, come comprovato dalla successiva comunicazione *e-mail*, prodotta in atti dal ricorrente, contenente il messaggio del *provider* di fallimento del precedente invio.

Questo Collegio, pertanto, uniformandosi a precedenti decisioni assunte in casi analoghi (decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 3 e 4335/2013), dichiara l’irricevibilità del ricorso, in ragione del mancato inoltrato all’intermediario del necessario preventivo reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

Conto corrente

CONTO CORRENTE – ESTINZIONE – TEMPISTICA

Il Collegio di Milano con **decisione n. 1293/14** del 5 marzo 2014 ha ritenuto che *“il tempo che può ragionevolmente intercorrere fra la richiesta di recesso dal rapporto di conto corrente (e del relativo deposito titoli) e l’effettiva estinzione del rapporto (con trasferimento dei titoli altrove) non può superare un periodo di 10-15 giorni, più che sufficiente, in generale, per l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla chiusura del rapporto”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA

Nella seduta del 06/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione all'estinzione di un conto deposito titoli il ricorrente, lamentando l'eccessivo ritardo dell'intermediario nella chiusura del conto e nell'invio della certificazione attestante le minusvalenze, domanda l'invio di documentazione relativa al conto e la corresponsione di somme a vario titolo.

Più precisamente, il ricorrente ha inviato all'intermediario una raccomandata con ricevuta di ritorno in data 24.8.2010, *“contenente: dettagliato indirizzo domiciliare; richiesta di chiusura C/C, trasferimenti titoli, invio certificazione minus”*.

Il ricorrente, *“per evitare problematiche, pretestuosi ritardi e velocizzare le operazioni”*, si è premurato di *“eliminare qualunque genere di gravami diretti e indiretti quali: pagamenti di bolli, bollette, capital gain”* e ha lasciato una *“piccola somma”*, adeguata *“a ogni ragionevole eventuale spesa”*. Inoltre, per gli stessi motivi, confidando in una rapida esecuzione della sua richiesta di chiusura del conto deposito, si è astenuto *“volutamente”* da qualunque operazione di compravendita titoli; *“il tutto a poco più di un mese dalla chiusura trimestrale”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il cliente ha poi telefonato ripetutamente al numero verde *“per chiedere spiegazione”* del *“preoccupante”* ritardo; precisamente ha effettuato *“5 telefonate”* tra il 18.10.2010 e il 25.11.2010, senza risultato.

L'istante ha attivato il promotore della banca ricevente *“anche per non perdere il bonus in scadenza”* (bonus di 400 € che l'intermediario in questione riconosceva nel periodo considerato a chi trasferiva capitali presso il medesimo); questi ha assicurato *“di aver a sua volta fatto o fatto fare diverse telefonate di sollecito”*.

In data 23.11.2010 l'istituto convenuto ha chiuso al ricorrente *“l'accesso al sito web”*, impedendo di fatto allo stesso di *“controllare”* la sua *“posizione titoli e conto”*.

L'intermediario ha inviato venerdì 1.10.2010 una mail al cliente, chiedendo ABI, CAB e numero deposito titoli, riscontrata dall'istante in data 4.10.2010: questi ha fatto notare all'odierno resistente che i dati in questione erano già presenti nel modulo del 24.8.2010.

Secondo il ricorrente, durante *“i primi di dicembre (oltre tre mesi dalla richiesta), con data imprecisata, vengono trasferiti i titoli”*, senza però che all'istante pervenga *“documentazione alcuna, né listato di dettaglio”* (tale listato è stato *“in qualche modo”* ricavato dalla banca ricevente).

In data 24.1.2011 il ricorrente ha ottenuto la promozione, consistente *“in una carta di credito prepagata di 400 €”*, ma *“con circa 100 giorni di ritardo”*.

Il cliente non ha, tuttavia, ricevuto *“la cosa”* a lui *“più in premura”*, cioè la certificazione delle minusvalenze (di cui prima scadenza ridotta a due anni, *“senza aver potuto operare riduzioni né dagli utili di eventuali vendite, bloccate”* dall'intermediario resistente, *“ma neppure un rinvio delle scadenze più brevi ottenibile, questo, dal conto ricevente, di più ampia consistenza”*).

In data 23.12.2010, alle ore 16,18, e il 28.12.2010, alle ore 11,27 l'istante ha contattato telefonicamente l'intermediario, i cui operatori hanno assicurato che l'avrebbero ricontattato, e in data 29.12.2010 ha spedito un fax.

Nel fax in questione il cliente ha sottolineato l'inadempienza dell'intermediario, ribadendo le sue richieste, in particolare l'invio della certificazione minusvalenze, specificando l'indirizzo cui tale ultimo documento sarebbe dovuto essere spedito. L'istante ha, inoltre, fatto notare alla resistente che *“anche la sola mancata consegna di certificazione minus”* avrebbe potuto provocare *“addebiti fiscali sul conto”* acceso presso la banca ricevente, *“o esborsi, nei 5 anni successivi, dovuti a perdite di credito (per decadenza) fiscale”*.

Si è infine lamentato dell'impossibilità di accedere al sito, chiedendo *“un estratto delle scritture contabili conseguite”* sul conto *“dal 1.11.2010 alla chiusura definitiva dello stesso”*.

L'intermediario ha risposto al fax *“solo in data 18.4.11”*, attraverso una mail che comunicava la chiusura del conto titoli e del c/c, senza fare alcun riferimento all'invio della certificazione delle minusvalenze.

L'istante è rimasto *“in sfiduciata attesa della sospirata distinta minus”* e, a fine 2012, *“ormai conscio di aver perso in toto la prima scadenza minus e per cercare di ottenere le restanti annualità in scadenza 2013 e 2014”* ha inviato *“ulteriore raccomandata”* in data 24.12.2012 e, *“solo a questo punto”* ha ricevuto a domicilio una comunicazione, spedita il 17.1.2013, cioè *“17 mesi”* dopo la richiesta originale, con una copia della certificazione.

Il ricorrente ha inviato *“immediatamente”* la certificazione all'intermediario presso cui ha trasferito i titoli, riuscendo così *“a caricare le minusvalenze in contabilità il 2.12.12 e a recuperare dalla prima scadenza un migliaio di euro di utili realizzati nel mese”*. *“Contestualmente”* l'istante ha realizzato *“della decurtazione, sull'intero ammontare originale delle minus e quindi a valere anche per gli anni con scadenza 13 e 14, dovuta al decreto Tremonti DL 138/2011”*.

La perdita fiscale *“complessiva”* è quantificata dal ricorrente in € 8.191,85.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La parte ricorrente ha, dunque, inviato comunicazione al convenuto (11.2.2013), lamentandosi della perdita subita, *“allegandone in calce documentazione”* e chiedendo *“lo storno a chiusura della vicenda”*.

L'intermediario ha risposto in data 21.2.2013, sostenendo che *“la certificazione minus è stata prodotta (non già spedita) in data incerta a fine maggio 2011, attribuendo”* al ricorrente il mancato ricevimento *“per l'invio a erronea domiciliazione postale”*.

Il cliente ha risposto con altra mail (7.3.2013).

In data 17.5.2013 la parte attrice ha ricevuto una raccomandata in cui l'intermediario ha riscontrato la comunicazione del giorno 11.2.13 e ha inviato gli estratti conto.

In data 16.5.2013 il ricorrente ha inviato reclamo, con risposta ricevuta in data 8.6.2013.

L'istante ha anche fatto pubblicare su *“Il Sole 24 Ore”* una lamentela in cui è ripercorso lo svolgimento dei suddetti fatti, con risposta del resistente.

Con ricorso protocollato il 13.6.2013, il ricorrente ha domandato:

- l'invio delle ultime tre trimestrali (31.12.2010- 31.3.2011- 30.6.2011) con relative spese e saldo di chiusura e di un listato in dettaglio con valori di carico dei titoli trasferiti;
- la restituzione delle perdite fiscali di 8.191,85 euro *“più 335,424 € di interessi dovuti all'annullamento di 22361,6 di minus a seguito DL Tremonti dall'1.1.11 (22.361,6 minus x 20% tassazione gain x 1,5% interesse legale 2011) corrispondenti a 8.527,27 euro a questo da aggiungere gli interessi legali (attualmente del 2,5%) maturati a partire dal 1/1/2013 fino a eventuale sentenza in ragione”*;
- a titolo di risarcimento per il ritardo *“di almeno 3 mesi nella consegna titoli, non potendo dimostrare eventuali guadagni da compravendita né eventuali minori perdite (...) nulla è dovuto se non richiamo di correttezza per la banca”*. Tuttavia, considerando (a) la rinuncia spontanea alla *“trattazione titoli”*, finalizzata alla rapida chiusura, e (b) l'inaccessibilità al sito, e *“potendo mostrare una prassi di gestione molto attiva (vedi conto utilizzato unicamente per trattazione titoli)”*, il ricorrente ha ipotizzato che il capitale presente sia *“equiparabile a una sua liquidità monetaria”*. Dunque ha domandato l'interesse legale, non avendo potuto gestire il conto titoli, Il portafoglio titoli *“era di 98.213,72 € e il 24.8.10, in mancanza di date certe fra tempi corretti di consegna e reale consegna si stimano 100 giorni con un tasso 2010 del 1% viene contestato il riconoscimento di (98.213,72 X 1% X 100/365) 269,07 €”*;
- il bonus accordato dalla banca ricevente è stato attivato in data 24.1.2011 e, utilizzando sempre i 100 giorni di ritardo, il ricorrente ha domandato gli interessi legali (400 € X 100 giorni X 1%) di 4 €;
- il rimborso di spese, forfettariamente quantificate in euro 30 *“per cancelleria, fotocopie, raccomandate varie (oltre alla prima dovuta)”*;
- il rimborso del contributo alle spese di procedura, necessario per accedere alla tutela ABF, pari a euro 20;
- 2.000 € *“o altra somma da stabilirsi in via equitativa ad opera ed esperienza del collegio”, quale “indennizzo per tutti i disagi patiti e patendi, da ormai tre anni, e per la profusione di tempo per ricostruire i fatti, comportamenti, produrre documentazioni lontane nel tempo, cercare precedenti, districarsi in maniera ostica”, spendendo energie “che ben altra destinazione avrebbero meritato”*.

Nelle proprie controdeduzioni, protocollate in data 5.8.2013, parte resistente ha anzitutto eccepito l'incompetenza materiale dell'Arbitro Bancario Finanziario e chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, in quanto relativo a *“servizi di investimento (ex art. 128 bis d.lgs. 385/1993)”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel merito la banca convenuta ha affermato di aver ricevuto la richiesta di estinzione *“del conto tecnico”*, datata 24.8.2010, il giorno 28.8.2010, *“con l’indicazione delle coordinate sulle quali trasferire il saldo e i titoli in giacenza”*.

Tale richiesta *“è stata presa in carico in data 1.9.2010 ed inizialmente sospesa (...) perché, per quanto attiene alle coordinate relative al dossier titoli, non era stato specificato l’ABI e il CAB dell’intermediario”*.

In data 4.10.2010 il cliente *“ha provveduto a fornire le coordinate complete per poter trasferire i titoli in giacenza”*.

In data 18.1.2011 l’intermediario ha ricevuto un sollecito *“nel quale veniva ribadita la richiesta di estinzione del conto tecnico e contestualmente veniva richiesto l’invio della certificazione delle minusvalenze ad un indirizzo diverso da quello presente fino a quel momento nelle anagrafiche della Banca”*.

In data 19.4.2011 *“sono state portate a termine le procedure necessarie alla chiusura del conto tecnico (...) ed è stata prodotta la certificazione delle minusvalenze, con data 30.4.2011”*.

In data 15.3.2013 l’intermediario ha ricevuto un reclamo del 15.2.2013 (ricevuto in tale data *“poiché inizialmente tale richiesta era in gestione all’amministrativo titoli della Banca, non avendo peraltro lo stesso Cliente specificato che tale missiva fosse destinata all’ufficio reclami”*).

Nella suddetta comunicazione il ricorrente ha chiesto *“il rimborso di 8191,85 euro, corrispondente, secondo il cliente, al 20% delle minusvalenze certificate (a suo dire, pari a euro 40.959,27)”*.

Uno dei motivi del ritardo è individuabile – secondo la parte convenuta - nell’operazione di fusione societaria che ha interessato il resistente, avvenuta in data 18.12.2010.

Tale fusione ha comportato *“alcuni rallentamenti nella gestione dell’operatività ordinaria”*.

L’intermediario ha chiesto che venga dichiarata l’incompetenza dell’Arbitro, in quanto l’oggetto del ricorso verterebbe su *“servizi di investimento”*. In subordine, pur riconoscendo *“che la richiesta di estinzione del conto tecnico inoltrata dal cliente non è stata gestita nel rispetto degli standard che la Banca si prefigge”*, ha domandato il rigetto, in quanto *“il danno lamentato risulta basato su una presunta operatività”*.

DIRITTO

La questione pregiudiziale che questo Collegio è chiamato ad affrontare per la soluzione del caso in questione riguarda la propria competenza a decidere nel merito, posto che l’intermediario ha eccepito che la materia del contendere è relativa a servizi di investimento, ovvero a materia esclusa dalla cognizione dell’ABF ex art.128 *bis* d. lgs n. 385/1993.

Come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma.

Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia del 29.7.09, infatti, contengono il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano.

Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione di servizi d’investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro – che il TUF chiama *“contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento”* – con cui l’intermediario assume l’obbligo di attivarsi per conto e nell’interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.

Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il "criterio della prevalenza delle finalità" (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29.7.09, utilizzato per l'individuazione della disciplina di trasparenza – quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF – applicabile al "prodotto composto".

La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che *"secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d'Italia] non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U.*

Conseguentemente, le presenti disposizioni:

- *non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine;*
- *in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano:*
 - *all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.);*
 - *alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi.*

In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)".

Ciò chiarito e tenendo nel debito conto i criteri che derivano dalla normativa ora citata, non può che rilevarsi che le doglianze avanzate dal ricorrente si riferiscono prevalentemente alla gestione del deposito titoli e che le violazioni contestate all'intermediario resistente appaiono da ricondurre alla disciplina della prestazione di servizi bancari.

Le osservazioni che precedono inducono a concludere nel senso della competenza di questo Collegio.

Passando ora all'esame del merito della controversia, sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

Il cliente ha prodotto copia del modulo compilato relativo al trasferimento titoli (diverso dalla CHIUSURA DEL RAPPORTO) e all'estinzione c/c con data 24.8.2010, e dell'avviso di ricevimento che prova che l'intermediario ha ricevuto la comunicazione il giorno 26.8.2010.

Nel modulo suddetto (un prestampato della banca ricevente) sono riportati sia l'ABI che il CAB della banca ricevente per quanto attiene all'estinzione c/c, non nella pagina dedicata al trasferimento titoli, pur essendo questa intestata all'intermediario presso cui il ricorrente intendeva spostare gli stessi.

In ogni caso l'intermediario ha richiesto ABI e CAB solo il successivo venerdì 1.10.2010 [la mail è del 1.1.10, ma si tratta probabilmente di un errore in quanto la risposta è del 4.10.2010 e la mail si riferisce alla richiesta di trasferimento titoli, pacificamente spedita e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricevuta in agosto 2010; infine, dalla lettura del profilo in fatto delle controdeduzioni è agevole evincere che la comunicazione in questione, come detto, risale ad ottobre 2010]. Il ricorrente allega una schermata che prova l'impossibilità, a far data dal 23.11.2010, di accedere al sito dell'intermediario.

Il convenuto, in una mail del 18.4.2011, ha affermato che la procedura di chiusura del conto tecnico e del deposito titoli, "avviata in data 14.4.2011", si è conclusa.

Per quanto attiene alla certificazione delle minusvalenze è bene ricordare che, nel modulo con la richiesta di trasferimento titoli, è "spuntata" la casella in cui si chiede la certificazione stessa.

Si deve, inoltre, evidenziare che l'intermediario nelle sue difese sostiene di aver spedito la certificazione suddetta all'indirizzo presente nelle anagrafiche della banca, ma l'indirizzo aggiornato del cliente era riportato sul modulo di richiesta trasferimento titoli, e, inoltre, nel fax del 29.12.2010, in cui si chiedeva espressamente di spedire le certificazioni all'indirizzo del ricorrente.

Il ricorrente allega un foglio informativo dell'intermediario in cui si quantificava il tempo necessario per chiudere il rapporto in 10 giorni al massimo.

Il convenuto, nelle controdeduzioni, evidenzia che i tempi suddetti non si riferiscono al contratto del ricorrente, in quanto stipulato con diverso intermediario, poi trasferito in capo all'odierno convenuto a seguito di operazioni societarie.

L'istante ha chiesto anche gli interessi legali sulla somma data dalla banca ricevente a titolo di bonus, pari a 400,00 €, calcolati sul periodo del ritardo, per un totale di euro 4,00.

Inoltre chiede la rifusione delle spese di cancelleria sostenute, quantificandole forfettariamente, senza tuttavia fornire adeguato supporto probatorio.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della controversia, non vi è dubbio che l'intermediario resistente si sia reso inadempiente, nei confronti del ricorrente, con riferimento all'ordine di chiusura del rapporto bancario e di trasferimento dei titoli presenti nel collegato deposito.

Come già in altre occasioni si è avuto modo di sottolineare, infatti, il tempo che può ragionevolmente intercorrere fra la richiesta di recesso dal rapporto di conto corrente (e del relativo deposito titoli) e l'effettiva estinzione del rapporto (con trasferimento dei titoli altrove) non può superare un periodo di 10-15 giorni, più che sufficiente, in generale, per l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla chiusura del rapporto.

Parimenti, non può revocarsi in dubbio che, secondo quanto emerge dalle prospettazioni delle parti e dalla documentazione in atti, vi sia stato un colpevole ritardo dell'intermediario nel consegnare il documento di certificazione delle minusvalenze.

Su tutti questi aspetti il Collegio non può che richiamare l'attenzione dell'intermediario anche al fine di evitare che si possano ripetere in futuro inadempimenti siffatti.

Nel contempo, tuttavia, va rammentato che la facoltà di compensazione tra minusvalenze e plusvalenze può essere esercitata nello stesso periodo d'imposta e sino al quarto periodo d'imposta successivo (art. 6, 5° co., d.lgs. n. 461/1997), elemento che impone, da parte dell'interprete, attenzione nell'accoglimento di domande risarcitorie, posto che queste possono essere sovente riferite a danni eventuali e futuri, e, dunque, puramente potenziali.

In sintesi, il danno patrimoniale che può essere ravvisato in casi siffatti può essere compiutamente accertato e riconosciuto solo qualora, alla scadenza del quarto periodo di imposta, il ricorrente non sia stato in grado di compensare minusvalenze utili ai fini di compensazione con altre plusvalenze *medio tempore* maturate ad abbia dimostrato *per tabulas* tale pregiudizio.

Nel caso di specie ciò non pare in alcun modo ricorrere, apparendo, invece, sulla base della documentazione in atti, che il ricorrente avrebbe maturato *medio tempore* ulteriori



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

minusvalenze, circostanza, quest'ultima, che rende evidente l'insussistenza di un danno patito dal ricorrente a tale titolo.

Del pari, risultano infondate anche le ulteriori istanze risarcitorie a titolo di mancata possibilità di operare sui titoli, di rimborso spese varie e di interessi su una somma ricevuta a titolo di *bonus*, o perché assolutamente prive di riscontro probatorio o perché riferite a danni puramente ipotetici, eventuali, non sufficientemente definiti dal punto di vista ontologico.

Ciò nondimeno, pur dovendo rilevare che non è in alcun modo possibile procedere all'esatta quantificazione del danno subito dal ricorrente (danno della cui ricorrenza non pare, tuttavia, lecito dubitare nella fattispecie in esame), non resta a questo Collegio che ritenere verosimile che un danno in termini di disagi, perdita di tempo e maggiori spese sia stato comunque subito, danno in merito al quale si deve procedere ad una quantificazione in via equitativa, determinandolo così nell'importo complessivo di € 1.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.000,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

CONTO CORRENTE CONDOMINIALE – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE BANCARIA – DIRITTO DEL SINGOLO CONDOMINO - ESCLUSIONE

Il Collegio di Napoli con **decisione n. 1797/14** del 25 marzo 2014 - nell'esaminare la richiesta avanzata da un condomino di ricevere copia degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente e di deposito riconducibili al condominio, a cui l'intermediario aveva risposto negativamente, obiettando che il diritto di prendere visione e di estrarre copia della rendicontazione periodica può essere esercitato, da ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore – ha evidenziato che *“alla luce della previsione contenuta nell'art. 1129, 7° co., c.c. [novellato dalla legge n. 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013] ... ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”* e che quindi *“la norma ... solleva gli intermediari dall'obbligo di dovere rispondere alle richieste dei singoli condomini, mentre convoglia sull'amministratore la responsabilità di fornire la documentazione richiesta”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PATRONI GRIFFI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONTE GIUSEPPE

Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 6 novembre 2013, la ricorrente ha esposto di avere richiesto, all'intermediario resistente, copia degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente e di deposito riconducibili al condominio, attesa l'inerzia dell'amministratore. L'intermediario riscontrava negativamente tale richiesta, obiettando che il diritto di prendere visione e di estrarre copia della rendicontazione periodica può essere esercitato, da ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore.

Insoddisfatta della risposta, la ricorrente ha reiterato la richiesta per mezzo del presente ricorso invitando l'Arbitro a "intervenire affinché le venga concesso di esercitare il diritto di controllo della gestione condominiale (proprio di ogni condomino) mediante la visione degli estratti conto".

L'intermediario si è difeso eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo. Nel merito, l'intermediario ha precisato di avere agito in conformità con il nuovo quadro normativo, introdotto dalla legge n. 220/2012, entrata in vigore il 17 giugno 2013; ai sensi del novellato art. 1129, 7° co., c.c. il diritto del condomino di ottenere copia degli estratti conto intestati al condominio deve essere esercitato tramite

l'amministratore. Le medesime decisioni dell'ABF che controparte ha invocato a sostegno delle proprie pretese, ha osservato l'intermediario, fanno riferimento all'esigenza di ripensare l'orientamento sin qui seguito, in relazione al mutamento del contesto normativo. Dopo avere eccepito e controdedotto come sopra riassunto, la ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo all'Arbitro di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo in quanto infondato.

DIRITTO

L'intermediario resistente ha sollevato una questione pregiudiziale, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo.

Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha inoltrato all'intermediario una nota, datata 29 ottobre 2013, contenente la richiesta di acquisire documenti relativi ai rapporti intrattenuti dall'intermediario resistente con il condominio di cui è parte la ricorrente stessa. L'intermediario ha assunto che la suddetta richiesta non può essere considerata alla stregua di un atto di reclamo, che implica una specifica contestazione rivolta all'intermediario, in relazione a una sua condotta anche omissiva.

Ritiene tuttavia il Collegio che i contenuti della nota preventivamente inoltrata dalla ricorrente all'intermediario soddisfino gli estremi di un atto di reclamo.

Per mezzo di tale richiesta, infatti, la ricorrente, qualificandosi quale condomina, ha specificamente rivendicato il suo diritto a ottenere copia degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente e di deposito riconducibili al condominio di cui fa parte. In definitiva, l'intermediario resistente è stato pienamente edotto della pretesa della ricorrente di esercitare un diritto ritenuto a lei spettante, con la conseguenza che la richiesta reiterata dalla ricorrente a mezzo del presente ricorso non introduce alcun elemento di novità agli occhi dell'intermediario e di cui quest'ultimo possa dolersi.

Questo Arbitro, peraltro, ha già sostenuto l'opportunità di pervenire a una pronuncia di merito, per la sua maggiore liquidità, nel caso in cui sia idonea a risolvere la controversia in via definitiva e in termini non dissimili da quelli rivenienti dalla pronuncia di rito (cfr. decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 2366/2012, 24/2012, 1298/2012, 2058/2012).

Ritiene il Collegio che la pretesa avanzata dalla ricorrente sia priva di fondamento, alla luce della previsione contenuta nell'art. 1129, 7° co., c.c., secondo cui l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica".

La norma riconosce senz'altro, al singolo condomino, il potere di acquisire copia della rendicontazione periodica rilasciata dalla banca, ma subordina tale potere all'intervento dell'amministratore.

La norma, in definitiva, solleva gli intermediari dall'obbligo di dovere rispondere alle richieste dei singoli condomini, mentre convoglia sull'amministratore la responsabilità di fornire la documentazione richiesta.

Per queste ragioni, la pretesa che la ricorrente ha rivolto all'intermediario resistente non appare meritevole di accoglimento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 1797 del 25 marzo 2014

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Assegno e Cambiale

ASSEGNO BANCARIO A GARANZIA – UTILIZZO COME TITOLO DI CREDITO – MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE – CONSEGUENZE

Il Collegio di Napoli con decisione n. 2976/14 del 13 maggio 2014, richiamato il divieto dell’Autorità di vigilanza per l’acquisizione di assegni post-datati in garanzia, ha ricordato che *“chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come ... promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità ... della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario, e pertanto può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 della legge n. 386 del 1990 ... se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo”*. Il Collegio, inoltre, ha rammentato che *“la postdatazione non determina la nullità dell’assegno bancario ma soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, sicché il creditore può esigerne immediatamente il pagamento”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 16/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 11 dicembre 2013, il ricorrente espone che in data 27 giugno 2011 veniva incassato un assegno di importo pari a € 3.400,00 “ma dal [ricorrente] mai versato e mai portato all’incasso”, sicché, prosegue, “altri [...] hanno negoziato il titolo [...] in questione, poi risultato protestato ed associato ad un conto corrente acceso presso [altro intermediario] ed estinto nell’anno 2009 (10 giugno 2009)”. L’11 giugno 2013 la competente Prefettura emanava, in solido, nei confronti del ricorrente e della società all’epoca dal medesimo amministrata, ordinanza di ingiunzione e contestuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per mesi 24. Riferisce che l’assegno era stato consegnato nell’anno 2005 all’allora direttore della filiale del resistente, il quale l’aveva richiesto “a garanzia del prestito/fido concesso alla cooperativa”. Segnala che la società “è stata cancellata dal registro delle imprese [...] in data 21 dicembre 2010” e che “nessuna azione di recupero coatto del credito è stata, ad oggi, posta in essere” da parte dell’intermediario. Rileva ancora, come ricavabile dagli estratti conto allegati, che dal 2007, in assenza di qualsivoglia iniziativa giudiziale da parte dell’intermediario, quest’ultimo “ha addebitato importi elevatissimi per competenze” senza che “nessuna operazione” venisse registrata sul predetto conto dal settembre 2007.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rileva, infine, la singolarità del mancato riscontro, da parte dell'operatore di sportello, delle caratteristiche di assegno "vecchio" del titolo portato all'incasso.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver ricostruito la vicenda sul piano fattuale – ponendo in luce, tra l'altro, che la società risulta titolare di un c/c a far data dal 29 ottobre 2003, che alla stessa, in pari data, veniva concesso un affidamento in c/c a revoca per l'importo complessivo di € 13.000,00 e che tuttavia il suddetto rapporto "risultava sin da subito caratterizzato da anomalie, tanto che già in data 11 giugno 2004 la Filiale inviava lettera per sistemazione di uno sconfinamento dell'importo di € 4.880,50" – svolge considerazioni nel merito delle doglianze sollevate con il ricorso.

Osserva, in particolare, quanto alle contestazioni afferenti il saldo debitore del rapporto di c/c, che in data 17 maggio 2005 il cliente, riconosceva il debito e "sottoscriveva piano di rientro per esposizione pari a € 18.212,00 mediante versamento di € 5.200,00 entro il 31 maggio 2005, oltre al versamento di € 1.000,00 mensili dal 30 giugno 2005 fino a completa sistemazione della posizione" e, conseguentemente, nel periodo maggio-luglio 2005 provvedeva ad effettuare versamenti a parziale ripristino della posizione debitoria. In proposito rileva che "[S]olo tale circostanza determina la legittimità di quanto richiesto [...] in restituzione della debitoria registrata sul c/c intestato alla [società] ora a incaglio" in rapporto a quanto statuito dall'art. 1988 c.c. Sul punto rileva ancora che il 24 giugno 2009 veniva formulata dal ricorrente ulteriore "proposta di chiusura" del conto corrente, rigettata dall'intermediario che, di contro, deliberava una controproposta comunicata per le vie brevi al legale di controparte. In considerazione del mancato riscontro a tale ultima comunicazione sin dal III trimestre 2009 "provvedeva a bloccare e a cristallizzare la posizione, effettuando la classificazione ad incaglio della stessa, con i conseguenti adempimenti per il recupero del credito" affidati al competente Ufficio.

Con riferimento alla questione concernente l'incasso dell'assegno sostiene che "è circostanza nota e non contestabile che il [ricorrente], in qualità di amministratore della [società] abbia tratto l'assegno nr. 3109591419 dell'importo di € 3.400,00, consegnando il ridetto titolo [all'intermediario]". È, altresì, circostanza nota e non contestabile, prosegue, che il cliente abbia sottoscritto la relativa distinta di versamento. Tali comportamenti – argomenta – "rappresentano la volontà univoca ed inequivocabile del cliente di affidare alla Banca l'incarico di procedere all'incasso dell'assegno de quo".

Svolge poi puntuali repliche rispetto alle affermazioni del ricorrente a proposito, in particolare, della contestazione relativa a) al fatto che l'assegno sia stato redatto su un modulo non più in uso, b) incassato dopo l'estinzione del conto corrente sul quale insisteva la convenzione di assegno e c) in un periodo successivo alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Secondo l'intermediario le "tre circostanze, tuttavia, non rilevano nel caso di specie". Ciò in quanto: a) "[A]nche nel caso in cui l'assegno sia stato emesso utilizzando moduli non più validi per variazione di ragione sociale del trattario e di cui è stata data comunicazione al traente, la responsabilità del mancato pagamento ricade sempre e comunque sul correntista"; b) l'intermediario "non era a conoscenza dell'avvenuta estinzione del menzionato rapporto di conto corrente e né, tantomeno, era obbligata a verificare la sussistenza del conto al momento della negoziazione dell'assegno. Sarebbe impensabile svolgere tale operatività quotidianamente per ogni singolo assegno versato. Tale circostanza, di conseguenza, non coglie nel segno". A ulteriore supporto dell'esposta tesi, l'intermediario osserva ancora che, "tenuto conto che l'assegno consegnato a [se stessa] non risultava né smarrito né rubato, possiamo supporre che, al momento della richiesta di estinzione del conto presso [altro intermediario poi confluito nella resistente], il cliente non abbia fornito informazioni esatte, incorrendo nel rischio, poi realizzatosi, di essere protestato a seguito del mancato pagamento dell'assegno in questione". Infine, quanto al punto sub c), osserva che "a nulla rileva, per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quanto detto sinora, la circostanza che la società [...] fosse stata cancellata dal registro delle imprese, non potendosi chiaramente credere che [l'intermediario], al momento di procedere alla negoziazione dell'assegno, avesse potuto o dovuto verificare la sussistenza della società traente per il tramite di una visura camerale”.

Svolge, ancora, ulteriori e analitiche considerazioni – fondate sulla ricognizione di alcuni arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione – circa l'inquadramento giuridico dell'assegno postdatato e dato in garanzia per affermarne, in sintesi, che “la postdatazione dell'assegno o il patto di garanzia tra emittente e beneficiario, non inducono di per sé la nullità del titolo, consentendo al prenditore di esigere immediatamente il pagamento” atteso che “la postdatazione ovvero l'accordo sulla mera funzione di garanzia del titolo comporta solo la nullità del patto anzidetto (per contrarietà a norme imperative, contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736) e dà luogo esclusivamente ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti”. Di conseguenza, “l'assegno bancario postdatato o emesso con funzione di garanzia, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (cfr. Cass., 25 maggio 2001, n. 7135)” e quindi, in definitiva, “anche a voler considerare il patto asseritamente intercorso tra l'emittente e [l'intermediario] di attribuire a detto assegno (emesso come valido mezzo di pagamento) mera funzione di garanzia, con il conseguente asserito accordo di non metterlo all'incasso, è patto nullo (per contrarietà alle norme imperative sopra richiamate regolatrici della funzione e della circolazione degli assegni bancari) il quale, come tale, non è quivi in alcun modo tutelabile”. A supporto delle sviluppate argomentazioni richiama Tribunale di Roma, decisione n. 22139 del 2012, Cass. n. 14322/2007 e ABF Napoli, decisione n. 136/2013. Controdeduce, infine, sulla domanda di risarcimento del danno facendo presente che “[l]l ricorrente [...] non ha minimamente indicato gli elementi costitutivi della lesione subita, anzi pronostica addirittura possibili danni futuri, ovviamente senza porre a fondamento alcuna argomentazione in tal senso. Anche l'aspetto probatorio – soggiunge – si profila del tutto carente e lacunoso.

In relazione agli argomenti rispettivamente adottati, il ricorrente domanda “di disporre in ordine al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) patito [...] per un importo complessivo pari a € 100.000 nonché alla estinzione delle posizioni presenti sul c/c [...] per il comportamento assunto dalla banca”. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Quanto alla richiesta di “estinzione delle posizioni presenti sul c/c”, il Collegio osserva che l'intermediario ha allegato la corrispondenza intercorsa con la società per la sistemazione della posizione debitoria della medesima. Come indicato, risulta agli atti la dichiarazione di “impegno” della società in tal senso (definito dall'intermediario “ricognizione di debito”), i successivi “richiami”, da parte dell'intermediario, al rispetto degli impegni assunti e la proposta transattiva formulata dal (legale del) ricorrente in data 24 giugno 2009 e la controproposta dell'intermediario. Sul punto, comunque, pare dirimente rilevare che il ricorrente non ha allegato alcuna formale comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente. Al di là della qualificazione data dal resistente – in termini di “proposta di chiusura” – la asserita istanza di estinzione risulta configurarsi, piuttosto, come proposta transattiva (“a saldo e stralcio [...] a tacitazione definitiva della pretesa creditoria”) e non



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

come dichiarazione di recesso dal rapporto di conto corrente. Il ricorrente, d'altro canto, peraltro non indica le ragioni poste a base della richiesta avanzata all'Arbitro, se non con riferimento a un generico riferimento al "comportamento" dell'intermediario. Il Collegio quindi non ritiene fondata la domanda del ricorrente.

In ordine all'emissione del titolo, il Collegio osserva che il ricorrente era consapevole dell'operazione ad esso sottesa, considerate non solo la compilazione del titolo (tranne che nella data), ma anche quella della distinta di versamento. Ciò premesso e richiamato il divieto dell'Autorità di vigilanza per l'acquisizione di assegni post-datati in garanzia (cfr. circolare della Banca d'Italia n. 229 del 1999 (titolo IV, cap. 11, § 2.4), il Collegio ricorda che "chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (v. anche Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988 del 1998)": così Cass., 20 giugno 2007, n. 14322. Rammenta inoltre che la postdatazione non determina la nullità dell'assegno bancario ma soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, sicché il creditore può esigerne immediatamente il pagamento (Cass., 25 maggio 2001 n. 7135; Cass., 30 maggio 1996, n. 5039; Cass., 11 maggio 1991 n. 5278).

Ne consegue che l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.

Alla luce di queste considerazioni, in Collegio non ritiene di discostarsi da quanto ha già avuto modo di affermare in analoga situazione, laddove (decisione n. 356/2011) ha stabilito quanto segue: "I documenti contrattuali, qui resi accessibili all'Arbitro, ascrivono univocamente al cliente la responsabilità per (...) un uso "non iure" dell'assegno (...) per averlo rilasciato al prenditore privo di data (...). Non è esigibile - diversamente da quel che sostiene in definitiva il ricorrente - un dovere di protezione del cliente che non abbia tenuto condotte conformi alle norme ovvero a un ragionevole standard comportamentale specificamente indotto dall'intermediario stesso, non potendo farsi carico quest'ultimo - in generale - di eventuali conseguenze pregiudizievoli che siano suscettibili di avveramento in ragione di condotte del cliente non note alla banca ovvero che, pur quando largamente invalse nella prassi, non possono da quella esser tenute per prevedibili siccome non conformi, comunque, allo statuto deontologico del cliente. L'ordinamento, insomma, non può (attraverso un innalzamento indiscriminato dei doveri di protezione del cliente) sovvertire l'imputazione naturale dei costi dell'agire "non iure", né consentire alla loro ripetizione in danno dell'intermediario da parte di un cliente che in condizione illegittima si sia previamente collocato con determinazione consapevole e pienamente autoresponsabile. Tantomeno, la vigente normativa prescrive, per il caso di assegno presentato per l'incasso in assenza di autorizzazione alla relativa emissione, alcun secondario o ancillare dovere (contrattuale) di avviso dell'emittente (dovere finanche logicamente non assistito da intuibile giustificazione per l'intermediario ipoteticamente gravato di tanto), e l'art. 10-bis della legge n. 386/1990 fa obbligo di inserire senz'altro nell'"archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento" i dati relativi ad "assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione" (lett. b)".

Venendo ora alla "gestione" che l'intermediario ha fatto nell'incasso del titolo acquisito in garanzia, il Collegio sottolinea che anche in questa fattispecie occorre richiamare la consolidata opinione secondo cui l'attività bancaria, in quanto attività riservata, debba sottostare al canone di diligenza previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. ("diligenza dell'accorto banchiere"), con conseguente adozione di tutte le cautele necessarie. Per opinione altrettanto condivisa la diligenza professionalmente qualificata cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 1176 c.c. deve essere parametrata alle specificità tecniche (e scientifiche) della professione esercitata, trattandosi di nozione più qualificata di quella relativa al buon padre di famiglia, richiamata dal comma 1 dello stesso articolo. L'adempimento dell'obbligazione, quindi, deve avvenire con la diligenza "del regolato ed accorto professionista", pena il risarcimento dei danni secondo i normali canoni della responsabilità contrattuale. Sotto questo aspetto, il Collegio non rileva scostamenti da detti parametri nel comportamento tenuto dall'intermediario.

Circa infine la domanda di risarcimento, il Collegio rileva che il ricorrente non produce alcuna documentazione a sostegno della stessa, né sotto il profilo della prova dell'esistenza del danno, né con riferimento al quantum del pregiudizio asseritamente patito. Anche la elevata quantificazione del danno – € 100.000,00 – è sganciata da ogni produzione documentale.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Finanziamenti

REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI - COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE – PRESUPPOSTI – DECREMENTO DELLO SCONFINAMENTO – APPLICAZIONE - ESCLUSIONE

Il Collegio di Napoli con **decisione n. 1396/14** del 12 marzo 2014 – premesso che *“la funzione della CIV, contemplata dall’art. 117-bis TUB e disciplinata dal D.M. 30 giugno 2012 è quella di remunerare forfettariamente la banca dei costi generali che essa è chiamata a sopportare per le necessarie attività di verifica circa la “meritevolezza” del cliente che viene istantaneamente affidato nel momento stesso in cui gli si consente di operare attraverso il conto corrente oltre i limiti del fido, già assegnatogli ovvero addirittura in assenza di un fido precedentemente deliberato”* – ha ritenuto detta commissione applicabile *“solo quando le somme utilizzate dal cliente siano in eccedenza rispetto al saldo, e perciò là dove, come nel caso in esame, il conto si presenti già sconfinato, solo quando si realizzi un incremento dello sconfinamento rispetto a quello del giorno precedente e che viceversa essa non possa mai trovare applicazione quando [...] pur restando ancora il conto sconfinato, il saldo delle operazioni di fine giornata sia di segno positivo, determinandosi così una riduzione dello sconfinamento rispetto al giorno precedente”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell'non corretta applicazione da parte dell'intermediario della "commissione di istruttoria veloce". Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo presentato il 17 gennaio 2013, la società attuale ricorrente si è rivolta all'intermediario attuale resistente con cui intrattiene un rapporto di conto corrente, lamentando l'illegittima applicazione sul conto della c.d. commissione di istruttoria veloce (nel prosieguo anche semplicemente CIV), contestandone sia le modalità con cui essa sarebbe stata introdotta in contratto sia comunque l'insussistenza dei relativi presupposti, dal momento che essa viene applicata persino nelle ipotesi di diminuzione giornaliera, e non già soltanto di aumento dello sconfinamento.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, che veniva riscontrato negativamente dall'intermediario in data 11 marzo 2013, e dopo aver inviato una seconda contestazione in data 13 maggio rimasta priva di risposta, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel ricorso la società insiste, per un verso, nel lamentare l'opacità del meccanismo con cui siffatta commissione sarebbe stata introdotta in contratto, e per altro verso la non corretta applicazione della relativa clausola, dal momento che la CIV

potrebbe essere applicata solo per il primo giorno di sconfinamento o di aumento dello sconfinamento, e non anche, come fatto spesso dall'intermediario, in presenza di uno sconfinamento invariato o addirittura diminuito.

Sulla base di tali considerazioni la società ha pertanto concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso della somma di € 4.750,00 per le commissioni illegittimamente applicate in data 31 dicembre 2012.

L'intermediario resiste con controdeduzioni con cui chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

Dopo aver precisato (i) che la commissione per cui è controversia è la cosiddetta "commissione di istruttoria veloce" introdotta con il decreto M.E.F. n. 644 del 30 giugno 2012, (ii) che la sua introduzione è stata comunicata al cliente tramite il documento di sintesi del 20 luglio 2012 e (iii) che la relativa informativa è stata messa a disposizione della ricorrente anche sul web (la cliente aderisce al servizio "banca multicanale"), il resistente passa ad illustrare le concrete modalità con cui ha proceduto (e tutt'ora procede) a conteggiare la commissione.

Sottolinea in particolare la banca che ai fini dell'applicazione della CIV – che è di importo fisso di € 50 in caso di sconfinamento fino ad € 5.000,00 (applicata nel caso di specie 2 volte) di € 100,00 in caso di sconfinamento fino a € 25.000,00 (applicata nel caso di specie 24 volte), e di € 250,00, qualora lo sconfinamento sia oltre € 25.000,00 (applicata nel caso di specie 9 volte) – si fa riferimento "al saldo disponibile sconfinato ed agli addebiti che nella data di riferimento contribuiscono a variare tale saldo, a prescindere, quindi, da eventuali accrediti che, nella stessa giornata di riferimento, contribuiscono, eventualmente a diminuire lo sconfinamento. La commissione non viene, pertanto, applicata né nel caso in cui il saldo disponibile sconfinato resti immutato nei giorni, né nel caso in cui detto saldo negativo venga decrementato da sole operazioni di accredito".

DIRITTO

Il ricorso appare parzialmente meritevole di accoglimento.

Due sono, come detto, le doglianze avanzate dalla società ed attengono, per un verso, alle modalità di introduzione della commissione e, per altro verso, alla sua concreta applicazione.

Sotto il primo profilo la doglianza della società non appare fondata, posto che dalla documentazione in atti si evince che l'intermediario ha debitamente comunicato tale variazione contrattuale – che certamente rientrava tra quelle suscettibili di essere introdotte unilateralmente ex art. 118 TUB – e non essendovi, d'altra parte, nemmeno una vera e propria contestazione sul punto da parte del cliente, il quale, a ben vedere, non lamenta che comunicazione non vi sia stata, quanto piuttosto, ma allora sulla implicita premessa della sua esistenza, di una pretesa opacità della stessa. Opacità che invece al Collegio non sembra sussistente.

Dove, invece, la censura della società coglie nel segno è in ordine alla non corretta modalità di applicazione di siffatta commissione da parte dell'intermediario.

Non pare dubbio al Collegio che la funzione della CIV, contemplata dall'art. 117-bis TUB e disciplinata dal D.M. 30 giugno 2012, è quella di remunerare forfettariamente la banca dei costi generali che essa è chiamata a sopportare per le necessarie attività di verifica circa la "meritevolezza" del cliente che viene *istantaneamente affidato* nel momento stesso in cui gli si consente di operare attraverso il conto corrente oltre i limiti del fido già assegnatogli ovvero addirittura in assenza di un fido precedentemente deliberato. Ebbene, se questa è la funzione della commissione, risulta del tutto coerente che essa trovi il suo

invalicabile limite di applicazione – come del resto espressamente chiarisce il citato D.M. anche là dove offre la definizione stessa di “*sconfinamento*”- solo quando le somme utilizzate dal cliente siano in eccedenza rispetto al saldo, e perciò, là dove, come nei casi in esame, il conto si presenti già sconfinato, solo quando si realizzi *un incremento dello sconfinamento rispetto a quello del giorno precedente*, e che viceversa essa non possa mai trovare applicazione quando – come risulta essere talora avvenuto nel caso di specie - pur restando ancora il conto sconfinato, il saldo delle operazioni di fine giornata sia di segno positivo determinandosi così una riduzione dello sconfinamento rispetto al giorno precedente (ovvero sia pari a zero, avendosi in questo caso invarianza dello sconfinamento). Gli è che se si seguisse il *modus procedendi* utilizzato nel caso concreto dalla banca – che dall’esame dei prospetti versati in atti risulta aver applicato la CIV anche quando lo sconfinamento risultava essere invariato, ovvero quando era ridotto rispetto al giorno precedente (ossia in casi che dimostrano *per tabulas* che il saldo di fine giornata è zero se non addirittura di segno positivo in favore del cliente) – ne deriverebbe un vero e proprio cambiamento della funzione della CIV. Da remunerazione dei costi per un’attività di istruttoria veloce, questa finirebbe, infatti, per diventare una vera e propria penale applicabile giornalmente in ragione del mero fatto oggettivo del permanere dello sconfinamento, del tutto prescindendo dal suo andamento, risultando come tale *contra legem*.

Alla luce delle superiori premesse, ritiene dunque il Collegio che l’intermediario non abbia correttamente applicato la CIV in tutti quei casi in cui lo sconfinamento sul conto della società ricorrente, pure ancora sussistente, risultava invariato o addirittura diminuito rispetto a quello della giornata precedente (il che, a mero titolo di esempio, è avvenuto il 3.10.2012, il 4.10.2012, l’11.10.2012, il 12.10.2012, il 15.10.2012, il 17.10.2012 etc.). Ne consegue perciò che l’intermediario dovrà procedere alla rideterminazione dell’importo addebitato alla ricorrente a tale titolo non applicando la CIV in tutti quei casi in cui il saldo giornaliero non faceva registrare un incremento dello sconfinamento, risultando lo stesso invariato o addirittura ridotto, rispetto al saldo giornaliero precedente, e conseguentemente riaccreditare gli importi corrispondenti alle somme che non risultano dovute.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a rideterminare l’importo applicato a titolo di “CIV” nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura ed al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.


IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO – DINIEGO – DIRITTO ALLA MOTIVAZIONE – SUSSISTENZA - LIMITI

Il Collegio di Milano con **decisione n. 1546/14** del 13 marzo 2014, nel richiamare i principi espressi dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 6182/13, ha stabilito che, qualora l'intermediario non accolga la richiesta di concessione di un fido, il *“ricorrente ha senza dubbio diritto a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni del diniego”*. Nella fattispecie, pertanto, il Collegio ha ritenuto non rispondente al predetto criterio la risposta resa al ricorrente tramite una lettera standard inviata indifferentemente a tutta la clientela, priva di informazioni personalizzate e della specifica indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito.

(cfr. decisione di seguito riportata)



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO

Nella seduta del 20/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente riferisce di aver fatto richiesta in data 23.2.2013 di una "coin card" all'Intermediario convenuto. In data 2.3.2013, l'intermediario, dopo aver dichiarato di avvalersi di un sistema di valutazione di merito creditizio basato sulla ponderazione di diversi fattori, ha comunicato di aver negato la concessione del fido. Con reclamo del 3 aprile 2013, la ricorrente ha invitato l'intermediario a comunicare il motivo del rigetto della richiesta di credito. Secondo la ricorrente, infatti, nella lettera del 2 marzo 2013 l'Intermediario si è limitato "ad indicare i criteri utilizzati in astratto nella valutazione del merito creditizio (per lo più basati su verifiche eseguite su diverse banche dati), senza tuttavia specificare in alcun modo il criterio applicato nel caso concreto, e, dunque, la ragione giustificatrice che ha determinato il rigetto della richiesta". Poiché con nota del 5.4.2013 l'intermediario convenuto si è limitato a confermare le sue precedenti comunicazioni, la ricorrente, ritenendo di avere diritto a conoscere le ragioni per le quali è stata negata la concessione del fido, si è rivolta all'ABF affinché ordini all'intermediario di comunicarle le specifiche motivazioni che hanno determinato il rigetto della richiesta di fido.

Nelle controdeduzioni si afferma che la domanda di parte ricorrente origina dalla mancata attivazione di una "coin card" da parte dell'intermediario ed è volta ad ottenere precise e

motivate spiegazioni in merito a tale diniego. A sostegno della richiesta di rigettare il ricorso, l'intermediario richiama un "orientamento ormai costante e condiviso, quello di non riconoscere in capo agli intermediari finanziari un puntuale obbligo di comunicare le motivazioni sottese al diniego eventualmente opposto al cliente, ferma restando l'assoluta riservatezza e insindacabilità delle scelte dagli stessi operati nell'ambito della loro autonomia negoziale e gestionale".

DIRITTO

La domanda della ricorrente è diretta ad ottenere una più precisa informazione circa le ragioni che hanno indotto l'intermediario a non accogliere la sua richiesta di concessione di fido.

Il Collegio di Milano richiama e si uniforma alla decisione del Collegio di coordinamento n. 6182/13 del 29/11/2013. A tale riguardo premette che non può considerarsi esistente, alla luce dell'attuale disciplina generale della materia, un diritto del cliente alla concessione del credito. L'intermediario, infatti, è certamente autonomo nelle proprie valutazioni in ordine alla concessione del credito in quanto afferenti alla sfera di discrezionalità nella gestione imprenditoriale. Di conseguenza, l'ABF non può sostituirsi al banchiere nella valutazione della convenienza di un'operazione creditizia.

Tuttavia, tale discrezionalità tecnica si deve svolgere nei limiti dei principi di correttezza, buona fede e adeguata professionalità quale, in particolare, coniugato nelle norme primarie di settore (artt. 124, co.5, e 127, co. 1, TUB) e nelle disposizioni della Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". I principi e le disposizioni richiamate rendono, pertanto, sindacabile, limitatamente a tali profili, la condotta degli intermediari nell'esercizio del credito.

Si aggiunga che l'Autorità di Vigilanza, con la Comunicazione del 22 ottobre 2007, ha indicato che, qualora, nell'ambito della propria autonomia gestionale, l'intermediario "decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che ... fornisca riscontro con sollecitudine al cliente. Nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione col cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito".

Tanto premesso, questo ABF ritiene che le comunicazioni inviate dall'intermediario all'odierna ricorrente non soddisfino né l'obbligo di collaborazione attiva nei confronti del cliente né il dovere di "assistenza" nei suoi riguardi quali risultano dalle disposizioni sopra sinteticamente richiamate. Infatti, nella lettera del 2 marzo 2013 di diniego della richiesta di credito, l'intermediario si limita ad indicare i parametri valutativi di cui si avvale a livello generale per le valutazioni delle richieste di credito, senza, tuttavia, indicare nello specifico quale/quali di questi parametri abbiano condotto l'intermediario ad una valutazione negativa del merito creditizio della ricorrente. La risposta dell'intermediario è all'evidenza una lettera standard inviata indifferentemente a tutta la clientela, mentre mancano del tutto indicazioni personalizzate, ancorché di carattere generale, laddove, sulla base degli esposti principi, la specifica indicazione delle motivazioni di esclusione del cliente dal credito è imprescindibilmente collegata alla doverosa funzione che le risposte dell'intermediario sono destinate ad assumere ai fini dell'orientamento del cliente stesso nei suoi rapporti di credito presenti e futuri.

In conclusione, pur restando ferma la insindacabilità della decisione dell'intermediario in ordine alla concessione del credito, la ricorrente ha senza dubbio diritto a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni del diniego di credito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario provveda a comunicare alla ricorrente indicazioni, anche di carattere generale, circa le ragioni del diniego, ai sensi chiariti in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

CESSIONE DEL QUINTO – ESTINZIONE ANTICIPATA – PENALE –DECRETO BERSANI 2007 - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE

Il Collegio di Napoli con **decisione n. 1632/14** del 17 marzo 2014, concernente il conteggio estintivo di un finanziamento concesso tramite cessione del quinto dello stipendio, ha evidenziato *“l’inapplicabilità ... dell’art. 7 l. n. 40/2007 (c.d. ‘Bersani Bis’)”* per le ragioni *“correttamente esposte dalla parte resistente”* e cioè: *“attesa la sua estensione ai soli mutui immobiliari”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARRIERO GIUSEPPE LEONARDO

Nella seduta del 18/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione concluso nel luglio 2008, il cliente contestava che gli interessi decurtati dovessero essere calcolati in base al TAEG piuttosto che al TAN. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 21 ottobre 2013 eccepisce la violazione del c.d. "decreto Bersani" del 2007 nella parte in cui esclude la corresponsione di penali per l'anticipata estinzione e reitera la domanda restitutoria per complessivi 698,00 euro, oltre al risarcimento del danno.

Costitutosi, il resistente eccepisce l'inapplicabilità del c.d. "decreto Bersani" alla fattispecie in oggetto, attesa la sua estensione ai soli mutui immobiliari. Sulla scorta delle diverse funzioni assegnate dalla legge a TAEG e TAN, ribadisce la legittimità della propria condotta e conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Premessa, oltre che per le ragioni correttamente esposte dalla parte resistente, l'inapplicabilità alla controversia in oggetto dell'art. 7 l. n. 40/2007 (c.d. "Bersani - bis"), anche perché non si controverte dell'applicazione di una penale di diritto privato (o di altra

prestazione a carico del sovvenuto), quanto piuttosto del tasso applicabile in sede di estinzione anticipata del finanziamento, è il caso di ricordare come l'art. 38 d.p.r. n. 180/1950 preveda espressamente, in questa fattispecie, l'applicazione dello stesso saggio d'interesse al quale fu accordato il mutuo (quindi il TAN piuttosto che il TAEG).

Ciò risulta, del resto, coerente con la diversa funzione assegnata ai due indicatori dell'interesse. Come più volte, in casi analoghi, osservato da diversi Collegi, il ricorrente sembra attribuire al TAEG finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle normativamente previste, come noto preordinate a fornire una chiara e immediata rappresentazione del "costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito", che rileva sul processo di formazione di una volontà consapevole in sede di conclusione del contratto, non svolgendo, invece, alcuna funzione in ordine al calcolo da effettuarsi per ottenere il debito residuo in caso di anticipata estinzione del finanziamento (v., in particolare, Collegio ABF di Napoli, n. 3533/2012; Collegio ABF di Roma, n. 946/2013).

A simili considerazioni non può che conseguire l'infondatezza della domanda.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI

APERTURA DI CREDITO – SOSPENSIONE RATE – D.L. 74/2012 – APPLICAZIONE - ESCLUSIONE

Il Collegio di Milano con **decisione n. 2074/14** del 7 aprile 2014 ha ritenuto che il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, con la legge 1 agosto 2012 n. 122 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012” nel prevedere, all’art. 8, comma 1, n. 9, la sospensione fino al 30 novembre 2012 del *“pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere ... erogati dalle banche comprensivi dei relativi interessi”*, non sia applicabile alle aperture di credito. La formulazione legislativa, infatti, menzionando il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti, riferisce la sospensione a tutte quelle forme di finanziamento che prevedono il rimborso del capitale finanziato in base ad un piano di ammortamento, piano di ammortamento che, viceversa, non può ontologicamente configurarsi nelle aperture di credito.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 12/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente, titolare di un rapporto di apertura di credito con l'intermediario convenuto, chiede il riaccredito delle somme illegittimamente addebitate dall'intermediario e derivanti dalla mancata applicazione della sospensione fino al 30 novembre 2012 prevista dal D.L. 74/2012 e da una errata contabilizzazione della presentazione di varie Ri.Ba.; chiede inoltre la cancellazione di eventuali segnalazioni in Centrale Rischi, il risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese sostenute per la tutela dei propri diritti.

In particolare, con reclami del 13 dicembre 2012 e del 15 aprile 2013, quest'ultimo negativamente riscontrato dall'intermediario in data 15 maggio 2013 e con successivo ricorso del 6-10 giugno 2013 la ricorrente osserva quanto segue:

- di aver ottenuto dall'intermediario, nel gennaio 2012, *“un affidamento promiscuo costituito da fido di € 15.000,00 a rientro in 6 mesi con decorrenza dal 31/03/2012 con possibilità di smobilizzo di Ri.Ba. salvo buon fine in disponibilità immediata ed anticipo all'80% di fatture”*. Precisa la ricorrente che tale fido sarebbe stato assoggettato alla sospensione prevista dall'art. 6, comma 4 del D. L. 74/2012 per i soggetti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici e che pertanto solo due delle rate di rientro concordate sarebbero state

legittimamente addebitate vantando la ricorrente un fido di Euro 10.000,00. Precisa altresì che a seguito della sospensione *ex lege* “*il rientro del fido [...] avrebbe dovuto bloccarsi ad € 10.000,00 sino al 30/11/2012*”, ma che l’intermediario avrebbe addebitato le rate di rientro anche durante il periodo di sospensione, causando con ciò una “*indebita applicazione di interessi e competenze per errata attribuzione di scoperti in conto corrente, ai quali [avrebbero] contribuito anche le errate annotazioni delle avvenute presentazioni di varie Ri.Ba.*”. Evidenzia al riguardo la ricorrente, che la banca aveva accolto una richiesta di rimborso cui non è stato poi dato corso;

- di aver subito in più occasioni nel corso del 2012 una contabilizzazione errata, in quanto non tempestiva, delle Ri.Ba., con conseguente attribuzione alla società di sconfinamenti e addebito di commissioni extra fido;
- di aver contestato in data 5 febbraio 2013 la richiesta dell’intermediario di ripianamento dello sconfinamento realizzatosi solo per effetto della mancata considerazione da parte dell’intermediario della sospensione di cui al D.L. 74/2012 e dell’erronea contabilizzazione delle Ri.Ba.

Alla luce di quanto sopra, la ricorrente chiede il rimborso dell’ammontare di Euro 2.000,00, somma illegittimamente addebitata per effetto delle circostanze sopra dedotte; l’immediata cancellazione del nominativo della società stessa dalla Centrale Rischi, ove vi sia stata iscrizione; il risarcimento del danno nella misura equitativa e forfettaria di Euro 1.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Chiede, infine il rimborso delle spese sostenute “*per la tutela dei propri diritti*”, quantificata in € 1.000,00 oltre a € 36,80 di anticipazioni.

In uno con il ricorso, la ricorrente ha depositato la seguente documentazione: all. 1) Estensione del campo “*richieste all’arbitro*”; all. 2) Reclamo 15 aprile 2013; all. 3) Risposta al reclamo, 15 maggio 2013; all. 4) Modulo “*quietanza liberatoria*”, non sottoscritto; all. 5) Reclamo, 25 febbraio 2013; all. 6) Reclamo, 15 febbraio 2013; all. 7) Comunicazione intermediario, 24 gennaio 2013; all. 8) riscontro a reclamo 27 dicembre 2012; all. 9) reclamo 13 dicembre 2012; all. 10) e/c al 31/03/2013, conto n. 2063/8; all. 11) e/c al 31/12/2012, conto n. 2063/8; all. 12) Riepilogo commissione messa a disposizione fondi, 2° trimestre 2012; all. 13) Riepilogo commissione servizio affidamenti, 4° trimestre 2012; all. 14) Riepilogo commissione messa a disposizione fondi, 1° trimestre 2012; all. 15) scambio e-mail 9-12 novembre 2012; all. 16) scambio e-mail 18-19 aprile 2012; all. 17) e/c al 30/09/2012, conto n. 2063/8; all. 18) riassunto scalare al 30/09/2012, conto n. 2063/8; all. 19) Riassunto scalare al 30/09/2012, conto n. 59000002/5; all. 20) e/c al 30/09/2012, conto n. 59000002/5; all. 21) e/c al 30/06/2012, conto n. 2063/8; all. 22) Riassunto scalare al 30/06/2012, conto n. 2063/8; all. 23) e/c al 31/03/2012, conto n. 2063/8; all. 24) riassunto scalare al 31/03/2012, conto n. 2063/8.

L’intermediario ha depositato le controdeduzioni in data 9 settembre 2013 osservando quanto segue:

- di aver concesso, su richiesta della ricorrente del 16 gennaio 2012, con decorrenza 1 marzo 2012, un’apertura di credito su conto corrente di € 15.000,00, con scadenza 31 agosto 2012. Che tale apertura di credito non poteva essere assoggettata alla sospensione di cui al d.l. 74/2012, facendo quest’ultimo esplicito riferimento a mutui caratterizzati da un piano di ammortamento non contemplato dall’apertura di credito. Di aver in ogni caso concesso alla ricorrente, prima della scadenza del fido, una nuova linea di credito di Euro 10.000,00 con scadenza 31 gennaio 2013, al fine di evitare alla cliente l’aggravio di ulteriori interessi e competenze che sarebbero maturate alla scadenza del fido. Osserva infatti l’intermediario, come al 31 agosto 2012 il

- conto corrente della ricorrente presentasse uno scoperto di € 9.465,33. *“In tale modo è stato concesso al[la] cliente che il suo fido venisse bloccato alla segnalazione iniziale (pari a € 10.000,00 ...) senza produrre interessi extra fido”*;
- in relazione alla contestazione inerente la presentazione di n. 3 Ri.Ba. in data 2 maggio 2012 per un importo complessivo di Euro 3.606,28, di essersi attivata per il ricalcolo delle competenze addebitate sul rapporto della cliente, comunicandole la disponibilità per un parziale riconoscimento di quanto addebitato, per l'importo di Euro 110,53. Ciò in quanto, durante le verifiche seguite al reclamo, sarebbe stato appurato che le richieste di controparte non erano dovute, mentre era dovuto un rimborso di Euro 62,83 pari al ricalcolo, sull'importo complessivo delle Ri.Ba. in questione, degli interessi addebitati nel II, III e I trimestre 2012 al tasso pattuito per la linea di credito in questione, anziché al tasso previsto per il fido ordinario. Precisa la ricorrente che la somma così ottenuta sarebbe stata incrementata fino ad Euro 110,53 *«per andare incontro in modo maggiore alle richieste di controparte con l'intento di chiudere la vertenza»*;
 - In relazione alla richiesta della ricorrente riferita alla eventuale segnalazione in Centrale Rischi, l'intermediario osserva di non aver dato corso ad alcuna segnalazione presso la CRIF, mentre l'utilizzo delle linee di credito collegate alla posizione della società ricorrente è stato segnalato alla Centrale dei Rischi.

Sulla base di quanto sopra, l'intermediario conclude per il rigetto delle richieste attoree e, in particolare, della richiesta di rimborso di € 2.000,00, in quanto infondata oltre che del tutto generica; la richiesta di risarcimento del danno, in quanto del tutto immotivata e non supportata da elementi probatori a comprova del danno lamentato; il rimborso delle spese in quanto per il reclamo e per il successivo ricorso all'ABF non è obbligatoria l'assistenza di un legale.

In uno con le controdeduzioni, l'intermediario ha depositato la seguente documentazione: all. 1) richiesta di affidamento del 16 gennaio 2012; all. 2) documento di sintesi del 28 febbraio 2012; all. 3) riscontro al reclamo del cliente, 15 febbraio 2013 all. 4) copie delle ricevute di lavorazione Ri.Ba. del 02 maggio 2012.

DIRITTO

Le domande svolte dalla ricorrente ineriscono:

- (i) la mancata concessione da parte dell'intermediario della sospensione dell'obbligo di rientro dall'affidamento derivante dal contratto di apertura di credito in essere tra le parti per effetto del d.l. 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, con la l. 1 agosto 2012 n. 122 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, da ora in poi **Decreto**).
- (ii) la erronea contabilizzazione di Ri.Ba nell'ambito del conto anticipi intercorrente tra la ricorrente e l'intermediario convenuto.
- (iii) la indebita segnalazione alle centrali rischi dello sconfinò dall'apertura di credito concessa, qualora eseguita.

In relazione alla domanda sub (i), in assenza della documentazione contrattuale inerente il rapporto di apertura di credito ed in assenza di contestazione da parte dell'intermediario convenuto circa l'esistenza e le condizioni applicate a tale apertura di credito, deve ritenersi pacifica, in quanto non contestata, la rappresentazione in fatto offerta dalla ricorrente. Deve dunque ritenersi acquisita in atti la sussistenza fra le parti di un'apertura di credito decorrente dal 1° marzo 2012 ed efficace per sei mesi (con scadenza dunque al

31 agosto 2012) per l'ammontare di Euro 15.000,00, con riduzione mensile dell'affidamento di Euro 2.500,00 (cfr. altresì all. 12 ricorrente). Ciò premesso, occorre verificare se la sospensione disposta dal Decreto risultasse applicabile all'apertura di credito in questione, come sostiene la parte ricorrente.

Ritiene il Collegio che la prospettazione della ricorrente non possa ritenersi fondata. L'art. 8, comma 1°, n. 9 del Decreto dispone la sospensione, sino al 30 novembre 2012 del *"pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere... erogati dalle banche comprensivi dei relativi interessi"*. La formulazione legislativa, nella parte in cui menziona il *"pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti"* riferisce la sospensione a tutte quelle forme di finanziamento che prevedano il rimborso del capitale finanziato mediante la previsione di un piano di ammortamento, piano di ammortamento che, viceversa, non può ontologicamente configurarsi (né nel caso di specie risulta sussistere) nelle aperture di credito. Mentre, infatti, in tutte le forme di mutuo o di finanziamento l'erogazione interviene in un'unica soluzione ed è quindi possibile costruire il rimborso del finanziamento attraverso un piano di ammortamento, nelle aperture di credito la disponibilità affidata può essere più volte prelevata e ricostituita, nei limiti dell'affidamento medesimo, dal soggetto così finanziato, e ciò sino alla scadenza dell'apertura di credito. Ne consegue che l'ambito di applicazione del Decreto, riferito a tutte le forme di finanziamento o di mutuo che prevedano il pagamento di ratei, non può essere legittimamente esteso anche ai rapporti di apertura di credito.

Sotto diverso profilo, anche ai fini dell'ottemperanza alla previsione di cui all'art. 8 comma 6° del Decreto (secondo cui *"Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi"*), l'intermediario ha dato atto di aver riconosciuto alla ricorrente, prima della scadenza dell'apertura di credito oggetto di contestazione, un nuovo affidamento per l'ammontare di Euro 10.000,00. Come risulta anche in via documentale (cfr. all. 13 ricorrente) tale concessione ha in concreto determinato l'estensione sino al 1° novembre 2012 della precedente apertura di credito giunta a scadenza il 31 agosto 2012.

Quando alla richiesta sub (ii) (riferita alla errata contabilizzazione delle Ri.Ba nell'ambito del conto anticipi intrattenuto dalla ricorrente con l'intermediario convenuto), la contestazione della ricorrente non pare supportata dall'individuazione degli elementi in fatto idonea a fondarla, non risultando da un lato depositate le relative disposizioni contrattuali e non risultando dalla documentazione versata in atti la natura dei titoli *"salvo buon fine"* oggetto della dedotta erronea contabilizzazione ai fini dello sconto. Allo stesso modo, sulla base della documentazione versata in atti non è possibile comprendere i criteri di calcolo adottati dalla ricorrente per la determinazione degli importi a proprio credito di cui chiede il riconoscimento. In particolare, non risulta provato il presupposto stesso in base al quale la contestazione sollevata dalla ricorrente viene svolta e, cioè, il presupposto per il quale, in caso di contabilizzazione in conto delle anticipazioni nei termini pretesi dalla ricorrente, si sarebbe addivenuti ad un saldo *"entro fido"*, che avrebbe così escluso l'applicazione di interessi e commissioni extra fido.

Ciò premesso, ritiene in ogni caso il Collegio che debba integrare offerta vincolante in favore della ricorrente la dichiarazione dell'intermediario per cui in sede di *"ricalcolo delle competenze addebitate sul rapporto della Cliente"* lo stesso intermediario si è determinato a *"eseguire un parziale riconoscimento di quanto addebitato e pari ad euro 110,53"*. Da un lato, con tale dichiarazione, l'intermediario riconosce l'erroneità dei calcoli in precedenza eseguiti in sede di contabilizzazione dei titoli oggetto di anticipazione, dall'altro tale offerta appare idonea a definire le richieste sul punto avanzate dalla ricorrente. Come riferisce l'intermediario, infatti, tale importo deriva dalla corretta applicazione del tasso pattuito per

la linea di credito su anticipi anziché del tasso previsto per il fido concesso in via ordinaria oltre ad un importo integrativo.

Quanto alla richiesta sub (iii) la ricorrente non documenta l'intervenuta segnalazione alla Centrale Rischi di cui chiede la cancellazione e neppure deduce il suo verificarsi come fatto certo, ma solo quale fatto eventuale. Al riguardo, l'intermediario, coerentemente con la difesa svolta sub (i), riferendo l'intervenuta concessione di un nuovo affidamento in favore della ricorrente per Euro 10.000,00 a decorrere dalla scadenza dell'affidamento originario, dichiara di non aver eseguito segnalazioni di sorta nei confronti della ricorrente presso la CRIF e, viceversa, di aver esclusivamente segnalato in via del tutto ordinaria il rapporto di affidamento presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, con ciò negando di aver proceduto ad una segnalazione ad incaglio o a sofferenza della ricorrente. Per tali ragioni, risultando insussistente il presupposto in fatto della segnalazione la domanda di cancellazione non può essere accolta.

Il mancato accoglimento delle suddette domande determina il conseguente mancato accoglimento della domanda risarcitoria della ricorrente e di quella relativa alla refusione delle spese sostenute per la "*tutela dei propri diritti*", domande che peraltro non sono accompagnate da alcuna deduzione in fatto, prima ancora di ogni prova, circa l'esistenza di un danno sofferto dalla ricorrente nonché di spese di assistenza legale sostenute per la proposizione del presente ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto già offerto dall'intermediario nella misura di € 110,53 e considerata tale offerta come vincolante, non accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO

Sistemi di pagamento

ORDINE DI BONIFICO A DISTANZA - REGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE - MANCANZA - NEGLIGENZA

Il Collegio di Roma, con **decisione n. 2008/14** del 3 aprile 2014, indipendentemente dalla valutazione di conformità allo *specimen* delle firme apposte su diversi ordini di bonifico impartiti, previo avviso telefonico, tramite corrispondenza telematica, alla luce dei principi posti dall'art. 5, comma 2 del d.Lgs. 11/2010 che richiede la formalizzazione delle procedure per le operazioni di pagamento, ha censurato come *"negligenza"* il *"mancato inserimento nel contratto sia di regole specifiche in ordine alla forma ed alle modalità di manifestazione del consenso dell'utilizzatore (...), sia di qualsivoglia clausola diretta a regolamentare le modalità di esecuzione dei bonifici 'a distanza' (forma, termini, uffici competenti ed eventuali verifiche)"*. In siffatto contesto, il Collegio, tenuto altresì conto del *"frettoloso giudizio"* di conformità delle firme e della provenienza dei predetti ordini da Paesi extra-comunitari, per i quali gli intermediari sono tenuti ad adottare particolari cautele ai sensi della normativa sull'antiriciclaggio, ha concluso per l'illegittima esecuzione degli ordini di bonifici.

(cfr. decisione di seguito riportata)



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Avv. Bruno de Carolis

Presidente

Avv. Massimiliano Silveti

Membro designato dalla Banca d'Italia
[Estensore]

Avv. Alessandro Leproux

Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Massimo Caratelli

Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario

Prof.ssa Avv. Liliana Rossi Carleo

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 04/10/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente, residente all'estero, è titolare di un contratto di deposito titoli acceso presso l'intermediario resistente.

Alla fine del mese di aprile 2012, il ricorrente chiedeva a suo padre, che si trovava in Italia, di controllare l'andamento del deposito e di richiederne il relativo estratto conto. In tale occasione apprendeva che sul proprio deposito erano state contabilizzate diverse operazioni, da lui mai effettuate né autorizzate, per un totale pari ad € 30.560,00.

Tali operazioni consistevano, segnatamente, in n. 5 ordini di bonifico, previo disinvestimento di fondi, disposti nelle seguenti date e per i seguenti importi:

- 25 marzo 2011: importo di € 19.300,00 (verso la Cina);
- 14 aprile 2011: importo di € 2.300,00 (verso la Grecia);
- 21 giugno 2011: importo di € 2.820,00 (verso la Grecia);
- 21 luglio 2011: importo di € 5.640,00 (verso la Grecia);
- 4 aprile 2012: importo di € 500,00 (verso il Sudafrica).

Tutte queste operazioni, a dire del ricorrente, risultavano eseguite attraverso un iniziale ordine telefonico, seguito dall'invio di un fax di conferma sottoscritto "con una palese e manifesta imitazione della firma" del ricorrente stesso e nei



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quali sarebbe stata “riportata una numerazione telefonica ed un indirizzo email diversi da quelli indicati dal ricorrente nell'anagrafica del contratto”.

Il ricorrente sporgeva quindi denuncia presso l'autorità competente in data 4 maggio 2012.

Con reclamo del 20 luglio 2012, una volta presa visione della documentazione relativa ai suddetti ordini di pagamento, il ricorrente invitava la banca a restituirgli la somma di € 30.560,00 illegittimamente sottrattagli, rilevando come la sottoscrizione fosse “grossolanamente falsa” ed eccependo di non aver mai autorizzato, sotto alcuna forma, le operazioni di bonifico de quibus, nonché l'ulteriore operazione effettuata in data 30 maggio 2012, per l'importo di € 500,00.

L'intermediario, con missiva del 14 settembre 2012, rigettava l'istanza del ricorrente, richiamando, innanzi tutto, la conformità delle sottoscrizioni apposte sugli ordini cartacei di pagamento rispetto allo specimen depositato a suo tempo presso la banca. Precisava, inoltre, che tutti gli ordini telefonici erano stati eseguiti “soltanto previo ricevimento, in formato cartaceo, di appositi ordini sottoscritti, il cui invio era stato, peraltro, di volta in volta, specificamente richiesto dalla dipendenza stessa in occasione delle varie conversazioni telefoniche intercorse”. Specificava, infine, che l'operazione del 30 maggio 2012 consistesse in un “riaccredito, effettuato da parte della banca, della somma addebitata sul conto corrente intestato al [ricorrente] in data 5 aprile 2012 in conseguenza dell'esecuzione dell'ordine di bonifico datato 4 aprile 2012”.

Il ricorrente adisce ora l'Arbitro Bancario Finanziario, con ricorso presentato in data 21 gennaio 2013, chiedendo di voler condannare l'intermediario al “rimborso” della somma di € 30.560,00, “arbitrariamente ed illegittimamente sottratta”.

Al fine di veder accolta la propria domanda, il ricorrente afferma che la banca, in occasione dell'esecuzione delle operazioni contestate, ha violato gli obblighi di diligenza su di essa incumbenti. In particolare, l'intermediario avrebbe ritenuto “sufficiente un ordine di pagamento telefonico, con una conferma via fax senza alcun accertamento in merito all' effettivo soggetto richiedente”. Anche rispetto agli ordini ricevuti in formato cartaceo, “la banca ha omesso di verificare la provenienza dell'ordine e di sincerarsi che il mittente di tali disposizioni fosse realmente il [ricorrente], limitandosi invece ad eseguire le disposizioni di disinvestimento e di trasferimento, che sia per l'ammontare che per la frequenza avrebbero dovuto porre in allerta un accorto banchiere”.

L'intermediario, costituitosi in giudizio, eccepisce, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso in ragione della previa sottoposizione della controversia all'autorità giudiziaria, stante la presentazione di una denuncia da parte del ricorrente.

Nel merito, la banca sostiene la perfetta correttezza del proprio operato sotto il profilo giuridico.

Nel ribadire che le sottoscrizioni degli ordini cartacei non appaiono ictu oculi dissimili rispetto allo specimen depositato presso la propria filiale, la banca osserva che le operazioni contestate “risultano essere state impartite dapprima telefonicamente; in un secondo tempo le stesse risultano essere pervenute all'intermediario a mezzo corriere DHL” e, in alcuni casi, anche anticipate tramite e-mail. In nessun caso, invece, gli ordini risultavano impartiti tramite fax, come affermato dal ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con specifico riguardo all'operazione del 30 maggio 2012, specificamente menzionata dal ricorrente, la banca conferma che essa non corrisponde ad un bonifico in uscita, sostanziandosi invece in un "riaccredito, effettuato da parte della banca, della somma addebitata sul conto corrente intestato al [ricorrente] in data 5 aprile 2012 in conseguenza dell'esecuzione dell'ordine di bonifico datato 4 aprile 2012". Tale riaccredito si sarebbe "reso necessario in quanto la somma corrispondente era stata oggetto di restituzione (intervenuta [...] in forza di motivazioni sconosciute all'intermediario) da parte della banca del beneficiario, per motivi (...) alla banca non noti".

Peraltro, tutte le operazioni sono state oggetto di puntuale rendicontazione nell'ambito degli estratti conto inviati all'interessato alla fine di ogni trimestre e mai contestati dal ricorrente.

La banca chiede pertanto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato irricevibile. In subordine, che venga ritenuto infondato e, quindi, respinto.

DIRITTO

1. La fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio concerne la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento del danno, nei confronti dell'intermediario resistente, a seguito dell'illegittima esecuzione, da parte dell'intermediario, di ordini di bonifico dal conto del quale egli è titolare.

2. Mette conto, in primo luogo, esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla banca, volta a sostenere l'irricevibilità del ricorso in limine, in ragione della previa sottoposizione della controversia all'autorità giudiziaria, stante la presentazione di una denuncia da parte del ricorrente.

L'eccezione è priva di fondamento.

Le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e successivi aggiornamenti, nel definire l'ambito di applicazione oggettivo del procedimento davanti all'Arbitro Bancario Finanziario stabiliscono che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitto di decisioni.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, "il ricorso presentato all'ABF in pendenza di un procedimento penale promosso per la stessa controversia, a carico dell'intermediario convenuto, deve essere dichiarato irricevibile" (sottolineatura aggiunta).

Nella specie è sufficiente rilevare che la denuncia è stata sporta dal ricorrente – non nei riguardi dell'intermediario resistente, ma – nei confronti di "ignoti" per ritenere ricevibile il ricorso.

3. Nel merito, la materia risulta regolata dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 11/2010, attuativo della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, entrato in vigore il 1° marzo 2010: pertanto applicabile, *ratione temporis*, alle operazioni oggetto della controversia, avvenute tra il 25 marzo 2011 e il 30 maggio 2012.

Nell'ambito di tali disposizioni, in relazione al caso di specie trova innanzi tutto applicazione l'art. 5, 2° comma, in forza del quale «il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Rileva altresì l'art. 16, a norma del quale «quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato» (1° comma), precisando che in caso contrario – ovvero nell'ipotesi in cui il prestatore rifiuti di eseguire un ordine di pagamento – «il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utilizzatore che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utilizzatore» (2° comma), «secondo le modalità concordate con l'utilizzatore, con la massima sollecitudine» (3° comma).

Si deve altresì tener presente quanto statuito dall'art. 9, secondo cui «l'utilizzatore, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento».

Dal punto di vista contrattuale, invece, non risulta né da quanto previsto nel contratto quadro per i servizi di pagamento della banca resistente, né dalle norme relative alla prestazione del servizio bonifici che siano previste specifiche modalità per l'effettuazione dei bonifici da/per l'estero attraverso ordini impartiti a distanza.

4. Ciò posto, in occasione dell'esecuzione dei singoli ordini di bonifico, il comportamento della banca deve essere censurato a prescindere da ogni valutazione in ordine alla conformità o difformità delle sottoscrizioni oggetto di contestazione, rispetto alle quali, peraltro, l'intermediario, a conferma della legittimità del proprio comportamento, si appella al criterio della non rilevanza *ictu oculi* della difformità delle firme, indicato dalla Corte di Cassazione con riferimento alla circolazione dei titoli di credito (Cass. n. 20292/2011).

Ed infatti, vi sono vari elementi di criticità nel comportamento dell'intermediario che, in violazione degli obblighi di condotta sullo stesso incombenti, non sembra aver adottato tutte le misure idonee a consentire la corretta individuazione del correntista e a scongiurare il compimento di operazioni non autorizzate, posto che non vi è prova degli asseriti contatti telefonici con il cliente che avrebbero preceduto gli ordini di bonifico. Come già ritenuto dal Collegio in consimile fattispecie, la negligenza della banca si sostanzia – oltre che nel frettoloso giudizio di conformità della firma allo specimen – nel mancato inserimento nel contratto sia di regole specifiche in ordine alla forma ed alle modalità di manifestazione del consenso dell'utilizzatore (ai sensi dell'anzidetto art. 5 D.Lgs. n. 11/2010), sia di qualsivoglia clausola diretta a regolamentare le modalità di esecuzione dei bonifici “a distanza” (forma, termini, uffici competenti ed eventuali verifiche) (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4411 del 19 agosto 2013).

La violazione degli obblighi di diligenza risulta, poi, ancor più marcata anche alla luce dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”), che impone agli intermediari particolare cautela nel dare esecuzione a rilevanti movimenti di capitale, soprattutto nei casi, come in quello de quo, in cui l'ordine di pagamento è impartito dall'estero e non è documentata la provenienza da parte del correntista (tanto più trattandosi,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

come nella specie, di provenienza da paese extra-comunitario non ricompreso, ai sensi del D.M. 28 settembre 2011, tra quelli che impongono obblighi equivalenti a quelli della Direttiva 2005/60/CE in tema di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

5. Sebbene le eccezioni dell'intermediario appaiono destituite di fondamento, vi sono, altresì, alcuni profili censurabili nel comportamento del ricorrente.

Da un lato, infatti, appare ravvisabile una violazione dell'obbligo di custodia dei dati sensibili relativi al rapporto di conto corrente intrattenuto con l'intermediario, della quale costituiscono indici sintomatici la corretta compilazione degli ordini di bonifico, la conoscenza delle disponibilità esistenti sul conto e della filiale della banca presso la quale il conto stesso era in essere: circostanze evidentemente note a soggetti estranei al rapporto.

Dall'altro lato, il ricorrente risulta essersi avveduto dell'esecuzione delle operazioni illegittime a distanza di più di un anno dal compimento della prima di esse. L'aver omesso di controllare lo stato del conto per un periodo così lungo rappresenta ulteriore violazione da parte del ricorrente degli obblighi di diligenza su di lui gravanti, seppur in misura meno stringente rispetto a quelli che incombono sulla banca.

6. Per gli anzidetti motivi, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame sussista, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un concorso di colpa del ricorrente che giustifica la riduzione nella misura del 30% dell'importo oggetto di restituzione. Quantificata in tale misura la negligenza del cliente, grava sull'intermediario la restituzione del residuo 70% delle somme addebitate per effetto delle operazioni di pagamento disconosciute.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Libretti

LIBRETTO DI DEPOSITO AL PORTATORE – NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – OPERAZIONE PER CASSA – OBBLIGO DI INFORMATIVA DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO - SUSSISTENZA

Il Collegio di Milano con **decisione n. 2036/14** del 4 aprile 2014 ha accolto la richiesta di rimborso delle somme versate su un libretto al portatore a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di disciplina antiriciclaggio. Pur confermando la propria Decisione n. 3187/12 con cui si ribadiva che *“la natura del titolo non consente agli intermediari di avvisare i clienti mediante comunicazioni personali e recettizie, dovendo costoro provvedere a darne avviso mediante pubblici avvisi affissi nelle agenzie locali o altri strumenti equipollenti”* - nel rilevare che la ricorrente ha effettuato un versamento quando la normativa in questione era già esistente, il Collegio ha infatti ritenuto che nel caso di specie *“il dipendente dell'intermediario resistente avrebbe dovuto dissuadere la ricorrente dal procedere al versamento (in presenza di un saldo del libretto che già superava il limite di legge) o, al limite, avvertire con particolare enfasi la ricorrente che, procedendo al versamento, il saldo del libretto sarebbe stato ulteriormente superiore a quanto previsto dalla nuova normativa”*.

(cfr. decisione di seguito riportata)

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LUCCHINI GUASTALLA

Nella seduta del 04/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, portatrice di libretto di deposito al portatore emesso dalla banca convenuta con saldo superiore a € 1.000,00, contesta l'inadempimento dell'intermediario in relazione alla normativa antiriciclaggio, che ne imponeva la riduzione ad una somma non eccedente il predetto importo o l'estinzione entro il termine del 31 marzo 2012.

Più precisamente, con reclamo del 18.10.2012, la madre della ricorrente, in possesso di un libretto di deposito al portatore rilasciato dall'odierna banca convenuta, chiedeva il trasferimento del saldo di € 1.350,15 sul conto corrente in essere presso altro intermediario.

La filiale della convenuta dove era acceso il rapporto negava detto trasferimento, in quanto la cliente "*avre[bbe] entro il 31/3/2012 dovuto trasformare il suddetto libretto*".

Proseguiva il reclamo, asserendo di non essere al corrente di detto obbligo e contestando che la banca non avrebbe fatto alcuna "*comunicazione né scritta né verbale*".

L'intermediario riscontrava il reclamo con nota del 5.11.2012, nella quale affermava:

- con riguardo agli obblighi di legge sui limiti di giacenza massima dei rapporti al portatore, che il D.L. 6/12/2011 aveva ridotto da € 2.500,00 a € 1.000,00 il limite per i



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

trasferimenti di contanti e che i possessori di libretti al portatore avrebbero dovuto regolarizzare la loro posizione entro il 31/03/2012 e che la disciplina non prevedeva l'invio di alcuna comunicazione.

Nel ricorso, parte ricorrente ha precisato quanto segue:

- nel mese di agosto 2012, veniva chiesta la chiusura di un libretto di deposito al portatore intestato a una minore, figlia dell'odierna ricorrente;
- la banca non ottemperava a detta richiesta, in quanto la cliente non aveva *"trasformato il libretto"*.

Nelle proprie controdeduzioni, trasmesse tramite PEC del Conciliatore Bancario Finanziario dell'11.10.2013, dopo aver richiamato l'istanza della cliente pervenuta ad agosto 2012 di trasferimento del saldo del libretto a un conto in essere presso altro intermediario, ha osservato quanto segue:

- in occasione dell'istanza, l'operatore di sportello aveva fatto presente *"l'impossibilità di procedere nel senso richiesto, stante la avvenuta scadenza del termine (31 marzo) entro il quale i saldi dei libretti di risparmio al portatore dovevano essere ricondotti ad euro 999,99"*;
- la disciplina di cui al D.L.6/12/2011, ha infatti previsto la riduzione da Euro 2.500,00 a Euro 1.000,00 del limite dei saldi dei libretti al portatore.

Parte resistente ha poi ribadito che la disciplina non prevede alcun obbligo specifico di comunicazione in capo alle banche per i libretti al portatore.

Ha inoltre fatto presente che, in occasione dell'invio dell'estratto conto al 31/12/2011, la banca aveva provveduto a informare i clienti (compresa l'odierna ricorrente) circa la disciplina antiriciclaggio e il nuovo limite dei libretti al portatore. Inoltre, la banca aveva provveduto ad affiggere un avviso in filiale avente ad oggetto la modifica normativa in parola, che comunque, secondo l'intermediario, aveva avuto anche ampia eco sui mezzi di informazione.

La convenuta ha chiesto all'ABF di *"respingere la richiesta avanzata dalla [ricorrente] in quanto illegittima e antiggiuridica"*.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la richiesta di rimborso delle somme versate su un libretto al portatore a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia di disciplina antiriciclaggio.

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.

La ricorrente afferma di non essere stata informata dalla banca circa gli asseriti obblighi di informativa in merito alla variazione della disciplina antiriciclaggio. La banca dal canto suo ha respinto ogni addebito e ha accluso copia dell'estratto conto al 31/12/2011 inviato alla ricorrente, dal quale risulta l'avviso circa il cambiamento dei limiti dei libretti di deposito al portatore.

In base alla documentazione agli atti, risulta che la ricorrente ha effettuato un versamento di Euro 150,00 il 19/12/2011, quando il D.L. 6/12/2011 era già stato emanato.

Ciò chiarito e venendo all'esame del merito della controversia, va ricordato che la normativa che viene in rilievo nel caso che ne occupa è rappresentata dall'art. 49, comma 13° del D.lgs. 231 del 21.11.2007 (nella versione modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78), a norma del quale *"I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione”.

Ora, come questo Collegio ha già avuto modo di sottolineare (Decisione n. 3187/12), appare ovvio che la natura del titolo non consente agli intermediari di avvisare i clienti mediante comunicazioni personali e recettizie, dovendo costoro provvedere a darne avviso mediante pubblici avvisi affissi nelle agenzie locali o altri strumenti equipollenti.

Nel caso che ne occupa, tuttavia, emerge dalla documentazione in atti che, nel dicembre 2011 – quando la normativa in questione era già esistente, seppure il termine di adeguamento in essa prevista non fosse ancora scaduto – la ricorrente ha effettuato un versamento sul libretto per cui è causa. In quell’occasione, il dipendente dell’intermediario resistente avrebbe dovuto senza indugio dissuadere la ricorrente dal procedere al versamento (in presenza di un saldo del libretto che già superava il limite di legge) o, al limite, avvertire con particolare enfasi la ricorrente che, procedendo al versamento, il saldo del libretto sarebbe stato ulteriormente superiore a quanto previsto dalla nuova normativa e che ciò avrebbe comportato la necessità di provvedere quanto prima a ridurre il saldo medesimo o a trasformare il libretto al portatore in altro rapporto.

Ciò non pare sia avvenuto, dovendosi, al contrario, desumere, dall’esame complessivo della vicenda e dalla documentazione in atti, indizi in senso opposto; ne deriva che l’intermediario resistente non può andare esente da responsabilità nei confronti della ricorrente, la quale ha subito un pregiudizio patrimoniale che può pianamente essere ravvisato nell’importo rappresentato dal saldo del libretto al portatore. Di tale pregiudizio l’intermediario resistente non può che essere chiamato a rispondere nei confronti della propria cliente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 1.350,15.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

PARTE II

Spunti di dottrina

MAIMERI FABRIZIO, *“La capitalizzazione degli interessi fra legge di stabilità e decreto sulla competitività”*, in Rivista di diritto bancario, 23, 2014

Le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 147/2013) al comma 2 dell’art. 120 TUB si possono così sintetizzare:

“a) sulle operazioni regolate in conto corrente, ribadita la pari periodicità del conteggio degli interessi, è prevista una prima capitalizzazione (si ignora perché non sia stata vietata anche quella), dalla quale deriva un saldo;

b) nel periodo successivo, su questo saldo maturano interessi, i quali, essendo il primo saldo formato da capitale e interesse, non può che costituire nel suo complesso il montante sul quale calcolare gli interessi maturati;

c) questi interessi però non passeranno a capitale, ma verranno iscritti in un apposito conto a latere del conto corrente, che rappresenta invece il capitale sul quale calcolare gli interessi;

d) se si ritiene che i principi ispiratori di questo meccanismo siano estensibili anche ai mutui, ciò significherà che sulle rate scadute e non pagate gli interessi moratori (che già non si capitalizzavano) debbono essere conteggiati sulla sola quota di capitale presente in dette rate;

e) la previsione di un rinvio alla delibera del CICR e la difficoltà a trovare un univoco significato alla disposizione primaria, fa sì che questa possa essere operativa solo dopo che sia stata emanata la menzionata delibera, applicandosi fino ad allora il meccanismo anatocistico secondo quanto stabilito dall’altra deliberazione del Comitato in data 9 febbraio 2000.”

In attesa della delibera CICR, il Governo, cogliendo l’occasione di un decreto-legge di tutt’altro contenuto sostituisce ancora una volta il comma 2 dell’art. 120 TUB (con l’art. 31, d.l. 24 giugno 2014, n. 91) e, nella sostanza, inserisce di nuovo nell’ordinamento la capitalizzazione degli interessi con l’unica differenza che stabilisce un periodo minimo di capitalizzazione, che viene individuato nell’anno solare.

La nuova norma prevede inoltre una complessa e dettagliata disciplina transitoria secondo la quale

- il rinnovato comma 2 dell’ art. 120 TUB andrà in vigore solo dopo l’emanazione della delibera CICR;
- la periodicità annuale di capitalizzazione degli interessi si applica ai contratti stipulati dopo che sono decorsi due mesi dal 25 giugno 2014;

- i contratti conclusi nei due mesi successivi al 25 giugno 2014 e quelli già in vigore a tale data dovranno essere adeguati entro 6 mesi dal 25 giugno 2014, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'art. 118 TUB .



PARTE III

Segnalazioni di giurisprudenza

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - EFFICACIA PROBATORIA EX ART. 1835 COD. CIV. - LIMITI - PROVA CONTRARIA ALLE RISULTANZE DELLE ANNOTAZIONI – AMMISSIBILITÀ

Cassazione Civile, Sezione III , 16 giugno 2014, sentenza n. 13643/14

Il cliente che agisce per la restituzione delle somme depositate su un libretto di risparmio nominativo ha esclusivamente l'onere di provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione restitutoria, mentre spetta alla banca convenuta l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa.

(cfr. sentenza di seguito riportata)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1386-2011 proposto da:

R.A. (OMISSIS), F.L.

(OMISSIS), considerati domiciliati ed lege in ROMA, presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato APICELLA Massimo giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -

contro

DEUTSCHE BANK SPA (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, sig. Dott. M.D.,
elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 34, presso lo
studio dell'avvocato DE LUCA MUSELLA STEFANO, rappresentata e difesa
dall'avvocato CADEDDU Gianfranco giusta procura a margine del
controricorso;

- controricorrente -

e contro

G.C.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 819/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO,
depositata il 23/09/2010 R.G.N. 491/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l'Avvocato MASSIMO APICELLA;
udito l'Avvocato GIOVANNI RABACCHI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/9/2010 la Corte d'Appello di Salerno, in accoglimento del gravame interposto dalla società Deutsche Bank s.p.a. e in conseguente riforma della pronuncia Trib. Salerno 16/3/2009, ha rigettato la domanda nei confronti della predetta originariamente spiegata dai sigg. F.L. e R.A. di risarcimento dei danni da questi ultimi lamentati in conseguenza della "mancata disponibilità alla scadenza della somma investita", avendo asseritamente "conferito alla banca un incarico per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare, precisamente per l'acquisto di titoli di Stato, una prima volta nell'anno 1993 e successivamente il 12.5.1995", servizi mai resi.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. e la R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Deutsche Bank s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito, nell'accogliere il gravame interposto da controparte e nel rigettare la domanda abbia "motivato solo ed esclusivamente in relazione alla configurabilità della responsabilità della banca ex art. 2049 c.c., dimenticando che gli attori avevano anche chiesto... la restituzione delle somme versate in banca".

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1375, 1218, 1228, 2727, 2728 e 2729 c.c., artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria" motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito li abbia erroneamente onerati nella prova del "fatto negativo... di non possedere il libretto di risparmio in questione o di non avere effettuato successivi prelievi di somme, perchè in tal modo verrebbe loro richiesto di offrire una diabolica probatio". Lamentano che, nel ritenere "la circostanza denunciata dal F.... smentita dal mancato riconoscimento della firma apposta in calce al cartellino anagrafico di accensione del libretto", la "motivazione appare insufficiente in quanto non tiene conto del fatto che la firma apposta in calce al cartellino anagrafico non prova che il libretto di risparmio poi fosse effettivamente stato consegnato al F."

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.r. nei termini di seguito indicati.

Va anzitutto osservato che nel giudizio di merito di 1^a grado gli odierni ricorrenti, per l'ipotesi in cui "non fosse ritenuta" la responsabilità della banca ex art. 2049 c.c., per il fatto del dipendente, hanno in effetti domandato (anche) "In via gradata" la "restituzione delle somme versate in banca e depositate su di un libretto nominativo intestato al sig. F.L."

Orbene, pur avendo riportato tale domanda nell'impugnata sentenza, nella parte dedicata allo "svolgimento del processo", la corte di merito ha invero omesso di pronunziare in proposito.

Non può riconoscersi invero pregio alla tesi sostenuta dalla controricorrente in base alla quale sarebbe stata al riguardo necessaria la proposizione dalle controparti di appello incidentale, atteso che come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare qualora, proposta domanda di risoluzione di un contratto per plurimi inadempimenti addebitati al convenuto, il giudice di primo grado l'abbia come nella specie accolta sulla base di uno dei denunziati inadempimenti senza statuire sugli altri, ritenendo assorbite le relative questioni, la parte vittoriosa, non ha l'onere di proporre appello incidentale in ordine alle questioni non esaminate, essendo solamente tenuta a richiamare le dette questioni nelle proprie difese (cfr. Cass., 5/6/2007, n. 13082; Cass., 14/12/2005, n. 27570; Cass., 05/08/2004, n. 15003. E già Cass., 23/10/1989, n. 4303).

Va sotto altro profilo osservato che come questa Corte ha del pari avuto più volte modo di porre in rilievo, in tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835 c.c., comma 2, si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che da ciò derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate, con la conseguenza che secondo i principi generali in tema di prova è sempre ammessa la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelievo di somme, benchè non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (v. Cass., 703/2006, n. 4869; Cass., 30/4/2005, n. 9096; Cass., 27/9/2002, n. 14014).

Si è per altro verso altresì precisato che l'efficacia di piena prova, nei rapporti fra banca e depositante, in base alla regola dell'onere della prova incombe alla banca, convenuta dal cliente

con la richiesta di restituzione delle somme che risultino depositate sul libretto, ove sostenga che detta operazione è stata già eseguita per disposizione del cliente, dare la dimostrazione dell'esistenza di tale disposizione (v. Cass., 15/01/2000, n. 422).

In altri termini, giusta principio (all'esito della relativa affermazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte) consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).

Orbene, nell'affermare che "gli odierni appellati, al di là della mera dichiarazione di non essere a conoscenza del libretto (smentita dalla autenticità della sottoscrizione apposta da F.L. al relativo cartellino anagrafico/firme) non hanno fornito alcuna prova dell'indebito uso del libretto ad opera del G. o di altri, limitandosi ad asserire che il loro denaro sarebbe stato sottratto. In particolare, non hanno dimostrato... per quale ragione non hanno ricevuto in consegna il libretto (o non ne hanno preteso la consegna) al momento della sottoscrizione del relativo cartellino anagrafico/firme", la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, rigettata o assorbita ogni ulteriore e diversa questione, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2014


Note

**ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE – PAGAMENTO A SOGGETTO DIVERSO DAL CREDITORE –
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA GIRATARIA PER L'INCASSO – OBBLIGO DI NUOVO PAGAMENTO**

Cassazione Civile, Sezione I , 28 maggio 2014, sentenza n. 11897/14

La banca girataria per l'incasso che abbia effettuato il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal creditore, pur legittimato in modo apparente, è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore.

(cfr. sentenza di seguito riportata)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28071/2007 proposto da:

G.A.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SANNIO 61, presso l'avvocato LA CORTE
VINCENZO, rappresentata e difesa dagli avvocati PITTARI Alessandro,
LOMBARDO LILIANA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. P.A. (C.F. (OMISSIS)), in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CATONE 29, presso l'avvocato CALDERINI
Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
CIARAVIGLIO GIANMARIA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 701/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/02/2014 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato LOMBARDO LILIANA CARMELA che si
riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato CALDERINI LUIGI che si
riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 11/12/2003, G.A. G. conveniva in giudizio la Banca Popolare di Sondrio, per sentirla condannare alla corresponsione della somma di Euro 419.363,00 per illegittimo pagamento di propri assegni bancari non trasferibili al suo fiduciario P.P..

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi la domanda, sostenendo che gli assegni erano stati pagati al P., consegnatario e portatore di essi, seguendo le istruzioni della traente.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 23/02/2005, rigettava la domanda.

Interponeva appella la G.A.. Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva rigettarsi l'appello.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza 14/02/2007, rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione la G.A.; resiste, con controricorso, la banca.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, là dove la Corte di merito ha ritenuto la banca esente da responsabilità nonostante avesse pagato due assegni non trasferibili a due illegittimi prenditori, P.P. e U..

Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 1173, 1176 e 1856 c.c., sostenendo che la banca era mandataria della ricorrente stessa, vincolata al rispetto delle pattuizioni di cui al contratto di conto corrente bancario, e tenuta ad eseguire tutte le operazioni relative, con la specifica diligenza richiesta per l'esercizio professionale dell'attività svolta.

Con il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2720 e 2721 c.c., art. 43 L.A., L. n. 143 del 1991, art. 1 bis, D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, non avendo il giudice a quo posto a fondamento della sua decisione le prove acquisite, e considerando comunque che l'eventuale mandato all'incasso non poteva che risultare dal titolo stesso.

Con il quarto, deduce violazione dell'art. 1832 c.c., là dove la sentenza impugnata tratta di presunzione di tacita approvazione degli estratti conto, regolarmente ricevuti dalla correntista.

Con il quinto, deduce vizio di motivazione, là dove il giudice a quo afferma che gli assegni erano stati consegnati dalla traente al P., per "essere utilizzati".

Con il sesto, lamenta altro vizio di motivazione, là dove la sentenza afferma che il P. aveva un mandato generale ad agire sul conto corrente in questione.

Con il settimo, deduce vizio di motivazione circa l'affermazione del giudice a quo sulla circostanza del "silenzio" della ricorrente circa la negoziazione dei titoli, essendo essa soltanto interessata a mettere a frutto le somme corrispondenti all'importo degli assegni stessi.

Con l'ottavo, deduce vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non aveva considerato che gli assegni erano stati incassati da due soggetti diversi.

Vanno accolti i primi quattro motivi del ricorso, in quanto fondati.

Come è noto, l'art. 43, comma 2, L.A. precisa che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento. Per giurisprudenza consolidata (tra le altre, Cass. N. 12698 del 2003), ove la banca girataria per incasso di assegno munito di clausola di intrasferibilità, abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore, pur legittimato in modo apparente, essa è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore.

Quanto al presunto mandato della odierna ricorrente al P. per l'incasso degli assegni, per giurisprudenza altrettanto consolidata (tra le altre, Cass. n. 13906 del 2005), stante la caratteristica della letteralità del titolo di credito, un'obbligazione cartolare in nome altrui, come appunto il mandato all'incasso, deve necessariamente essere apposta sul titolo stesso, con l'indicazione del soggetto e della sua qualità di rappresentante.

E', infine, appena il caso di precisare che la presunzione di tacita approvazione di conto corrente, trascorso il termine semestrale dalla ricezione, riguarda accrediti ed addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non comporta approvazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (tra le altre, Cass. n. 12372 del 2006).

Vanno considerati assorbiti gli altri motivi.

Accolto il ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2014.

Depositato in CancNoteelleria il 28 maggio 2014

Note

CONTO CORRENTE SCOPERTO - RIMESSE EFFETTUATE DAL TERZO FIDEIUSSORE – AZIONE REVOCATORIA – ESCLUSIONE

Cassazione Civile, Sezione I, 23 luglio 2014, sentenza n.16740/14

Le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente del debitore garantito non sono soggette ad azione revocatoria perché, con il versamento in conto, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma si è limitato ad adempiere alla propria obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

(cfr. sentenza di seguito riportata)



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14719/2008 proposto da:

RAFFAELLO 80 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso l'avvocato MAROTTA NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO CATALDO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

VENETO BANCA HOLDING S.C.P.A. C.F. (OMISSIS), precedentemente VENETO BANCA S.C.P.A. e prima VENETO BANCA S.C.AR.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso l'avvocato CANCRINI ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVEDAL MARINA, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 942/2007 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE; udito, per la controricorrente, l'Avvocato L. NICOLETTI, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello proposto da Veneto Banca scpa (ora Veneto Banca Holding scpa e prima ancora Veneto Banca scarl) avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza con la quale era stata, a sua volta, accolta la domanda revocatoria proposta dal commissario liquidatore della società Raffaello 80 Spa (già Gruppo Zanini Holding SpA) in LCA e la prima condannata al pagamento, in favore della seconda, di una somma di danaro, previa dichiarazione di inefficacia, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, della rimessa (di L. 1.270.000.000, eseguita in data 17.7.1992) effettuata dalla società collegata, Gruppo Zanini Italia SpA, nell'anno anteriore alla apertura della procedura di liquidazione coatta, sul conto corrente intrattenuto dalla società insolvente con la predetta Banca, eliminando il debito pari alla scopertura del conto.

In particolare, la società collegata, senza essere in alcun modo obbligata, aveva compiuto l'operazione di giroconto della somma ancora dovuta alla Banca dalla propria consociata sulla base dell'operazione - compiuta con la stessa Banca creditrice - di sconto di un rilevante numero di effetti commerciali, per un ammontare di gran lunga superiore a quel debito, rimasti tutti insoluti.

2. Secondo la Corte territoriale, poichè la banca non consentiva più al correntista l'utilizzazione del conto, avendolo "revocato", nè gli consentiva più la movimentazione ma solo "l'annotazione degli addebiti ordinari", il pagamento effettuato dal terzo, a tacitazione di un suo debito, senza l'impiego di denaro suo, ovvero senza l'utilizzazione di somme proprie del terzo recuperate, in via di rivalsa, prima dell'apertura della procedura concorsuale, sarebbe stato non revocabile perchè atto neutro, non incisivo della par condicio creditorum, e conferente al solvens solo il diritto di insinuarsi al passivo della procedura concorsuale per la somma corrispondente a quanto pagato.

3. Avverso tale decisione la Curatela ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. La Banca resiste con controricorso.

In prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., memoria contenente note illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo mezzo di ricorso (Erronea equiparazione della revoca dell'apertura di credito - regolata in conto corrente bancario - allo scioglimento del contratto di conto corrente bancario; Difetto di motivazione; Erronea individuazione nella Banca, anzichè nel correntista, del destinatario del pagamento eseguito mediante accreditalmento bancario su conto corrente scoperto) la ricorrente ha censurato la decisione della Corte d'Appello ed ha chiesto di pronunciarsi sul seguente quesito plurimo:

"Allorchè un'apertura di credito sia regolata in conto corrente, il recesso della banca dall'apertura di credito determina di per sè lo scioglimento altresì del rapporto di conto corrente? Ovvero lo scioglimento del rapporto di conto corrente può determinarsi, anche in questo caso, esclusivamente in virtù di altro atto o fatto idoneo a determinare lo scioglimento? Nel comportamento della banca, che receda dall'apertura di credito ma non receda espressamente dalla convenzione d'assegno, non estingua il conto corrente, e accetti di ricevere per conto del cliente accreditalmenti disposti a favore del conto corrente a lui intestato, può ravvisarsi un recesso della banca dal rapporto di conto corrente rebus ipsis ac factis? Il pagamento eseguito mediante rimessa proveniente da un terzo su conto corrente bancario scoperto può qualificarsi come pagamento a favore della banca, ovvero la soddisfazione del credito della banca avviene in tal caso in virtù della compensazione del credito della banca verso il correntista per le somme riscosse per suo conto in virtù dell'accreditalmento eseguito dal terzo?".

Secondo la ricorrente, la Corte veneziana avrebbe immotivatamente ed erroneamente equiparato la revoca dell'apertura di credito in conto corrente allo scioglimento del rapporto costituito con la convenzione relativa al conto corrente, in quanto il primo accede alla seconda, senza confondersi con essa. Venuta meno l'apertura di credito, per effetto del recesso della banca, non per questo era cessato il rapporto di conto corrente in sè stesso.

Nel protrarsi di tale rapporto, pertanto, la somma accreditalmata sul conto, ancora in essere, sarebbe andata a compensare il debito della società poi fallita, solo per il tramite di quel conto e con somme divenute della società correntista, dopo il relativo accreditalmento.

1.2. Con il secondo motivo (Erronea individuazione dei presupposti della revocabilità della rimessa su conto corrente eseguito dal terzo - Violazione del principio dell'onere della prova - Difetto di motivazione) la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi sul seguente, articolato, quesito: "La rimessa sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito, che sia eseguita da un terzo, deve sempre equipararsi alla fattispecie del pagamento da parte del terzo, ai fini del

giudizio sulla soggezione o meno della rimessa alla revocatoria fallimentare? Ovvero la circostanza che la rimessa affluisca sul conto corrente intestato al fallito determina l'imputazione al fallito, in via di principio, del pagamento che, in virtù della rimessa, ne consegue a favore della banca, per effetto della corrispondente riduzione del saldo passivo del conto? Ai fini dell'equiparazione al pagamento del terzo della rimessa eseguita da un terzo su un conto scoperto, è necessario che la banca provi che il terzo esegui la rimessa esclusivamente e specificamente al fine di estinguere un proprio obbligo verso la banca? In difetto, è sufficiente la prova della circostanza che il conto fosse scoperto (di modo che fosse presumibile che l'effetto della rimessa sarebbe stato costituito da una riduzione, o dall'estinzione, del debito del correntista verso la banca) ? Ovvero, difettando la prova che il terzo intendeva soddisfare un credito della banca nei suoi confronti, è necessario che la banca provi, quanto meno, che il terzo sapeva che il conto era scoperto, e che intendeva favorire il correntista debitore, senza animo di rivalsa nei suoi confronti?".

Secondo la Curatela, la Corte veneziana avrebbe frainteso l'insegnamento di questa Corte, riguardo alle rimesse eseguite da un terzo sul conto del fallito, non applicando correttamente il principio dell'onere della prova.

Infatti, la rimessa del terzo, di regola, non si sottrarrebbe alla revocatoria, salvo che si provi che la medesima sia stata effettuata non per porre le somme a disposizione del correntista, ma in adempimento di un proprio obbligo verso la banca (es. in caso di fideiussione), che nella specie difettava. Avendo accreditato la somma sul conto della debitrice, il relativo pagamento non era imputabile al terzo ma al fallito. Nè vi sarebbe stata la prova che il terzo fosse a conoscenza che delle somme versate avrebbe profittato la banca creditrice. Sarebbe stato onere della banca dimostrare che si era in presenza del pagamento di un terzo, insuscettibile di revocatoria.

2. I due motivi, tra loro strettamente connessi, in quanto diretti a provocare una ricognizione delle linee interpretative sviluppate da questa Corte a proposito della revocabilità del pagamento eseguito dal terzo, meritano una trattazione unitaria, anche in ragione della proposizione articolata e plurima dei quesiti di diritto proposti dalla curatela ricorrente.

2.1. Va premesso che la questione del pagamento del terzo ha agitato la giurisprudenza di questa Corte nel corso degli anni '90 e fino alla risoluzione dei contrasti, insorti in quel lasso di tempo, ad opera del noto arresto delle Sezioni Unite (la Sentenza n. 16874 del 2005).

Prima di allora, alcune pronunce avevano affermato, in contrasto con l'orientamento largamente prevalente che, nell'ipotesi in cui il terzo aveva compiuto un versamento sul conto corrente dell'imprenditore, quest'ultimo acquistava la titolarità della rimessa, con conseguente assoggettabilità dei versamenti alla regola per la quale la revocabilità è condizionata alla funzione solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista nei confronti della banca (tra le altre, Cass. n. 11520 del 1998). In tal caso, nell'operazione, si sarebbe inserito "il diaframma del rapporto di conto corrente, nel quale il versamento del terzo viene attratto, venendo - per effetto di quello - a costituire non altro che una variazione quantitativa del conto, una posta attiva, cioè del correntista, nella cui titolarità l'importo accreditato viene quindi a confluire".

2.2. La sentenza n. 13479 del 2002, tra le altre, aveva efficacemente reagito contro tale revirement ed era tornata a riaffermare il principio secondo cui, le rimesse effettuate dal terzo non fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore ma, senza - perciò - utilizzare una provvista dello stesso debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto, in qualità di terzo, l'obbligazione del debitore principale o quella dell'eventuale fideiussore.

Infatti, secondo tale condivisibile indirizzo, quando il credito della banca è esigibile, la rimessa effettuata da un terzo sul conto corrente del debitore poi fallito è, ai fini della revocatoria fallimentare, un "atto neutro", come è dimostrato dal fatto che la rimessa può trovare giustificazione tanto nell'adempimento di una obbligazione nei confronti del correntista, tanto

in un atto di liberalità nei suoi confronti, quanto nell'adempimento di una propria obbligazione, se chi effettua la rimessa ha garantito l'esposizione del correntista, quanto ancora nell'adempimento di terzo dell'obbligazione del correntista. Insomma, la rimessa deve essere valutata assieme alle ragioni che hanno determinato il terzo ad effettuarla (causa del pagamento).

Nè si può utilmente obiettare che, comunque, il versamento di danaro, in quanto bene fungibile, è di per sè sufficiente a farne acquistare la disponibilità al correntista, riconducendo ad una posta attiva del suo conto la corrispondente riduzione del credito della banca. La disponibilità, in questo caso, è meramente contabile e non ha alcuna autonomia rispetto all'estinzione del debito del correntista.

Quindi, il "diaframma" ipotizzato dalla ricordata sentenza n. 11520/1998 è soltanto apparente poichè non comporta in nessun momento la disponibilità materiale o giuridica della somma da parte del correntista, ma l'accredito svolge solo una funzione contabile ed agevolatrice dello stesso pagamento estintivo: il simulacro di tale "diaframma", insomma, è solo un aspetto della modalità prescelta per l'estinzione del debito.

In tale prospettiva è evidente l'assenza di una qualsiasi lesione della par condicio creditorum, quando il credito della banca è soddisfatto da una rimessa del terzo in alcun modo collegabile con il patrimonio del debitore.

2.3. L'indicato ripristino dell'originario orientamento interpretativo della legge e dei fenomeni economici sottostanti il pagamento del terzo (la sua causa variabile) ha trovato pieno accoglimento da parte delle Sezioni unite, che con la già citata Sentenza n. 16874 del 2005, hanno condiviso la non revocabilità delle rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, quando risulti che, attraverso la rimessa, il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice. Nè la modalità del pagamento determina, di per sè, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente, perchè essa è soltanto contabile ed è priva di autonomia rispetto all'estinzione del debito da parte del terzo, nè la violazione della par condicio creditorum.

2.4. La giurisprudenza successiva ha pienamente confermato tale dictum ed anzi, a conferma della pluralità delle cause concrete che possono sottostare al giroconto o bonifico del terzo sul conto del debitore della Banca, a conferma del suo carattere neutro e non alterativo della par condicio creditorum, ha ribadito la possibilità che tale pagamento corrisponda ad interessi affatto diversi rispetto a quello, statisticamente più frequente, della coobbligazione del terzo (come nel caso, tipico, del fideiussore). Si sono così, ad esempio, considerate (Sez. 1, Sentenza n. 13092 2008) non revocabili ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, quando risulti che attraverso tali atti il terzo ha adempiuto ad un'obbligazione, per quanto già gravante sul debitore, in relazione ad un rapporto esistente con la banca creditrice, per evitare le conseguenze cui l'esporebbe l'inadempimento, dunque nel proprio interesse (pagamento effettuato in favore della banca creditrice del fallito da un terzo acquirente di immobili ipotecati in favore della banca stessa, al fine di ottenere la cancellazione dell'ipoteca).

2.5. Nel caso che ci occupa, invece, è pacifico tra le parti che, il solvens ha corrisposto il pagamento sul conto "congelato" (perchè l'affidamento era stato revocato) allo scopo di liberare il debitore del saldo passivo esigibile relativo al conto corrente intrattenuto con la banca, attraverso un meccanismo espromissorio, il cui interesse è stato concretamente manifestato dalla stessa società pagatrice e che si riassume nello scopo, proclamato ma anche evidente, di concentrare sul proprio conto il debito relativo all'intero gruppo di società (disponibilità ottenuta, peraltro, dalla stessa Banca, attraverso l'anticipazione della valuta sullo sconto di effetti e titoli, tornati poi insoluti). Un interesse che, per quanto non correlato ad un

debito proprio, è pienamente compatibile con il meccanismo del pagamento del terzo non revocabile, la cui causa può essere onerosa ma anche gratuita, e che esige soltanto, quale condizione per non alterare la par condicio creditorum, che attraverso essa non si utilizzi una provvista dello stesso debitore nè ci si rivalga nei suoi confronti prima del fallimento.

2.6. Quanto al riparto dell'onere probatorio tra le parti, questa Corte ha già stabilito (Sez. 1, Sentenza n. 22247 del 2012), ed in questa sede deve ribadire, che il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.

2.6.1. Nel caso di specie, è pacifico che il saldo passivo del conto, "congelato", sia stato compensato attraverso il bonifico o giroconto del terzo, ciò che ne ha eliminato il "diaframma" (del conto) ed ha consentito l'estinzione del debito della fallita per mezzo del pagamento del terzo (e non del debitore), atto neutro che non ha comportato alcuna alterazione della par condicio creditorum.

3. Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente curatela condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in complessivi Euro 16.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, stabilite nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014

Note